



Regione Emilia-Romagna
Assemblea Legislativa

SETTIMO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE

APPENDICE

**MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA E AMMINISTRATIVA
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

SCHEDE TECNICHE - ANNO 2008

SETTIMO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE

APPENDICE

**MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA E AMMINISTRATIVA
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
*SCHEDA TECNICA - ANNO 2008***

N OTA INTRODUTTIVA

Attraverso la stesura delle schede tecniche che seguono, si è tentato di realizzare un monitoraggio complessivo dell'attività legislativa e amministrativa svolta dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna nell'anno 2008.

Dal punto di vista metodologico, dunque, le schede tecniche descrivono in maniera sintetica il contenuto essenziale, sia, delle leggi regionali, che, delle delibere assembleari approvate nell'anno di riferimento.

Si è poi ritenuto opportuno operare una suddivisione degli atti in relazione alle materie di competenza delle singole Commissioni Assembleari.

Le leggi approvate lo scorso anno, quindi, (che in totale sono 23), sono state suddivise in base alle Commissioni competenti che le hanno licenziate in sede referente. Non sono però state prese in considerazione, avendo, in linea generale, efficacia limitata all'anno cui si riferiscono, le leggi di carattere finanziario (quali la legge finanziaria, il rendiconto, ecc.).

In relazione alle delibere (che in totale per il 2008 sono state 55) si è deciso di prendere in considerazione soltanto quelle di maggiore rilevanza ed impatto amministrativo, riordinandole in base all'ordine cronologico di approvazione, ed in base alla Commissione che ne ha espresso

parere all'Assemblea, tralasciando, però, di esaminare quelle di mero finanziamento, di approvazione del rendiconto di enti, di conferimento di incarichi e nomine, nonché i pareri di conformità sugli schemi di regolamento.

In particolare, per ciò che concerne le schede tecniche riassuntive dei provvedimenti amministrativi assembleari dello scorso anno, esse si prefiggono l'obiettivo di fornire un quadro delle politiche pubbliche regionali limitatamente alle competenze dell'Assemblea legislativa.

Al riguardo occorre precisare che, secondo le disposizioni statutarie, l'Assemblea adotta atti di indirizzo, di programmazione generale e di pianificazione, mentre tutta la restante attività amministrativa di dettaglio è di competenza della Giunta regionale. Tale attività non è stata oggetto di osservazione in quest'ambito.

Infine, ed in estrema sintesi, dall'analisi dei contenuti dei vari atti amministrativi riassunti nelle schede tecniche che seguono, risulta che, le materie su cui ha inciso maggiormente l'attività deliberativa dell'Assemblea nel 2008 sono: l'**ambiente** con il Piano di Azione Ambientale e l'Atto d'indirizzo sulla certificazione energetica degli edifici, la **sanità** ed il **sociale**, con il Nuovo Piano Sociale e Sanitario 2008-2010, nonché con le numerose delibere concernenti i criteri di ripartizione delle risorse in tali ambiti.

INDICE DELLE LEGGI E DELLE DELIBERE APPROVATE DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2008

COMMISSIONE I

• LEGGI

Legge regionale 30 giugno 2008, n. 10

Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni

pag. 13

Legge regionale 30 giugno 2008, n. 11

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società Finanziaria Bologna Metropolitana Spa

" 14

Legge regionale 29 ottobre 2008, n. 17

Misure straordinarie in materia di organizzazione

" 15

Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 21

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) quale tributo regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 43 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e rinuncia ai crediti tributari di modesta entità

" 16

• DELIBERE

Delibera n. 158 del 4 marzo 2008 / Oggetto n. 3409

(Richiesta del Presidente della Giunta regionale in data 20 febbraio 2008 - Prot. n. 5163)

Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2 dello Statuto, dell'accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino (RSM) per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento

" 17

Delibera n. 159 del 4 marzo 2008 / Oggetto n. 3410

(Richiesta del Presidente della Giunta regionale in data 20 febbraio 2008 - Prot. n. 5164)

Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2 dello Statuto, del Protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Regioni europee: Land Assia (D), Aquitania (F), Paesi della Loira (F), Galles (UK), Aragona (E), Generalitat Valenciana (E), Wielkopolska (PL), Bassa Slesia (PL), Västergötland (SW), per la cooperazione internazionale sulle politiche giovanili

" 17

Delibera n. 193 del 21 ottobre 2008 / Oggetto n. 4009

(Proposta della Giunta regionale in data 28 luglio 2008, n. 1338 - Prot. n. 23816)

Legge regionale 19 agosto 1996, n. 30. Approvazione dell'accordo di programma speciale d'area Azioni per lo sviluppo urbanistico delle aree di eccellenza della città di Ferrara di cui alla deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2006, n. 1020

" 18

COMMISSIONE II

• LEGGI

Legge regionale 29 gennaio 2008, n. 1

Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio Emiliano-Romagnolo

" 21

Legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 <i>Promozione e valorizzazione delle botteghe storiche</i>	pag. 22
Legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 <i>Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali</i>	" 23
• DELIBERE	
Delibera n. 192 del 21 ottobre 2008 / Oggetto n. 4024 (Proposta della Giunta regionale in data 22 settembre 2008, n. 1514 - Prot. n. 23815) <i>Disposizioni regionali applicative dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione relativi al potenziale produttivo viticolo</i>	" 24
Delibera n. 195 del 12 novembre 2008 / Oggetto n. 4088 (Proposta della Giunta regionale in data 13 ottobre 2008, n. 1649 - Prot. n. 26148) <i>L. R. 11 agosto 1998, n. 28. Programma poliennale dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare 2008-2013</i>	" 24
COMMISSIONE III	
• LEGGI	
Legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 <i>Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>	" 29
Legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 <i>Norme per la riduzione del rischio sismico</i>	" 30
• DELIBERE	
Delibera n. 156 del 4 marzo 2008 / Oggetto n. 3124 (Proposta della Giunta regionale in data 16 novembre 2007, n. 1730 - Prot. n. 5140) <i>Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici</i>	" 32
Delibera n. 166 del 22 aprile 2008 / Oggetto n. 3527 (Proposta della Giunta regionale in data 31 marzo 2008, n. 430 - Prot. n. 9667) <i>Addendum all'anno 2010 dell'atto di indirizzo triennale 2007-2009 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale. Delibera dell'Assemblea legislativa n. 109/2007. Integrazione, estensione e conferma all'anno 2010 dei principi e delle finalità</i>	" 34
Delibera n. 186 del 22 luglio 2008 / Oggetto n. 3805 (Proposta della Giunta regionale in data 7 luglio 2008, n. 1026 - Prot. n. 17287) <i>Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 - Aggiornamento per il triennio 2008-2010 del programma triennale 2007-2009 di intervento sulla rete viaria di interesse regionale</i>	" 34
Delibera n. 188 del 23 settembre 2008 / Oggetto n. 3864 (Proposta della Giunta regionale in data 21 luglio 2008, n. 1153 - Prot. n. 21053) <i>Espressione dell'intesa sulla variante normativa al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) presentata dalla Provincia di Rimini con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) adottato con deliberazione assembleare progr. n. 64 del 31 luglio 2007</i>	" 35

Delibera n. 189 del 23 settembre 2008 / Oggetto n. 3888
(Proposta della Giunta regionale in data 28 luglio 2008, n. 1225 - Prot. n. 21083)
Approvazione delle convenzioni tipo per la proprietà, la locazione o godimento permanente e la locazione o godimento a termine da applicare agli interventi del programma 3000 case per l'affitto e la prima casa di proprietà pag. 35

Delibera n. 190 del 21 ottobre 2008 / Oggetto n. 3885
(Proposta della Giunta regionale in data 28 luglio 2008, n. 1217 - Prot. n. 23813)
Programma regionale di informazione ed educazione ambientale (INFEA) 2008-2010, ai sensi della L.R. n. 15/1996 e in attuazione del Nuovo Quadro programmatico Stato-Regioni e Province autonome per l'educazione all'ambiente e alla sostenibilità e del Decennio per l'educazione allo sviluppo sostenibile (DESS UNESCO Italia) " 36

Delibera n. 204 del 3 dicembre 2008 / Oggetto n. 3935
(Proposta della Giunta regionale in data 28 luglio 2008, n. 1328 - Prot. n. 28290)
Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile della Regione Emilia-Romagna 2008-2010 " 37

COMMISSIONE IV

• LEGGI

Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 2
Esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere " 41

Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3
Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna " 42

Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4
Disciplina degli accertamenti della disabilità - ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale " 43

• DELIBERE

Delibera n. 163 del 22 aprile 2008 / Oggetto n. 3427
(Proposta della Giunta regionale in data 25 febbraio 2008, n. 207 - Prot. n. 9664)
Approvazione Piano sangue e plasma regionale triennio 2008-2010 " 45

Delibera n. 169 del 22 aprile 2008 / Oggetto n. 3443
(Proposta della Giunta regionale in data 25 febbraio 2008, n. 241 - Prot. n. 9670)
Individuazione delle strutture per le quali avviare il percorso di costituzione e riconoscimento quali Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico previsto dalla legislazione nazionale e regionale " 46

Delibera n. 175 del 22 maggio / Oggetto n. 2961
(Proposta della Giunta regionale in data 1 ottobre 2007, n. 1448 - Prot. n. 12139)
Piano Sociale e Sanitario 2008-2010 " 46

Delibera n. 179 del 10 giugno 2008 / Oggetto n. 3604
(Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2008, n. 648 - Prot. n. 13683)
Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - Secondo provvedimento " 49

Delibera n. 185 del 22 luglio 2008 / Oggetto n. 3769

(Proposta della Giunta regionale in data 23 giugno 2008, n. 947 - Prot. n. 17285)

Approvazione del quinto aggiornamento del programma regionale di investimenti in sanità, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 38/2002 e contestuale approvazione del programma straordinario di investimenti in sanità, ex art. 20 della legge 67/1988 - IV fase

pag. 50

Delibera n. 196 del 12 novembre 2008 / Oggetto n. 4078

(Proposta della Giunta regionale in data 13 ottobre 2008, n. 1624 - Prot. n. 26149)

Programma annuale 2008: obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, della L.R. n. 2/2003, in attuazione del Piano Sociale e Sanitario Regionale

" 50

Delibera n. 206 del 16 dicembre 2008 / Oggetto n. 4183

(Proposta della Giunta regionale in data 10 novembre 2008, n. 1850 - Prot. n. 29478)

Approvazione del programma 2009-2011 per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri (art. 3, comma 2, L.R. 5/2004)

" 51

COMMISSIONE V

• **LEGGI**

Legge regionale 29 aprile 2008, n. 6

Istituzione del fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro

" 57

Legge regionale 27 maggio 2008, n. 7

Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico

" 57

Legge regionale 28 luglio 2008, n. 14

Norme in materia di politiche per le giovani generazioni

" 58

Legge regionale 29 ottobre 2008, n. 18

Memoria e responsabilità - Promozione e sostegno di iniziative per la memoria dei giusti

" 60

• **DELIBERE**

Delibera n. 177 del 10 giugno 2008 / Oggetto n. 3603

(Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2008, n. 651 - Prot. n. 13628)

Indirizzi di programmazione degli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. n. 26/2001 e L.R. n. 12/2003). Anno 2008. Conferma dei criteri già approvati per il triennio 2005/2007 con delibera dell'Assemblea legislativa progr. n. 27/2005

" 61

Delibera n. 178 del 10 giugno 2008 / Oggetto n. 3605

(Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2008, n. 650 - Prot. n. 13629)

Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Anno 2008. Conferma dei criteri già approvati per il triennio 2005 2007 con deliberazione assembleare progr. n. 20/2005

" 62

Delibera n. 182 del 22 luglio 2008 / Oggetto n. 3741

(Proposta della Giunta regionale in data 11 giugno 2008, n. 880 - Prot. n. 17277)

Programma per il finanziamento di opere urgenti di edilizia scolastica ai sensi della L.R. 39/80 agli enti assegnatari del 1° programma stralcio del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici (art. 80, comma 21, legge 21 dicembre 2002, n. 289)

" 63

Delibera n. 183 del 22 luglio 2008 / Oggetto n. 3810

(Proposta della Giunta regionale in data 7 luglio 2008, n. 1029) Prot. n. 17278)

Approvazione degli indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e organizzazione della rete scolastica, ex L.R. 12/2003, anni scolastici 2009/10 - 2010/11 e 2011/12)

pag. 64

Delibera n. 187 del 23 settembre 2008 / Oggetto n. 3830

(Proposta della Giunta regionale in data 7 luglio 2008, n. 1049 - Prot. n. 21052)

L.R. n. 13 del 25 febbraio 2000. Programma regionale per l'impiantistica sportiva e per gli spazi destinati alle attività motorio-sportive. Obiettivi, azioni prioritarie, modalità di attuazione e procedure per il triennio 2008 2010

" 65

Delibera n. 201 del 3 dicembre 2008 / Oggetto n. 4176

(Proposta della Giunta regionale in data 10 novembre 2008, n. 1843 - Prot. n. 28202)

Indirizzi triennali 2009-2011 per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. 8 agosto 2001, n. 26 - L.R. 30 giugno 2003, n. 12)

" 61

Delibera n. 202 del 3 dicembre 2008 / Oggetto n. 4177

(Proposta della Giunta regionale in data 10 novembre 2008, n. 1844 - Prot. n. 28204)

Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Triennio 2009-2011 - L.R. 10 gennaio 2000, n. 1

" 62

Delibera n. 203 del 3 dicembre 2008 / Oggetto n. 4193

(Proposta della Giunta regionale in data 17 novembre 2008, n. 1914 - Prot. n. 28205)

Programma regionale in materia di spettacolo, ai sensi della L.R. n. 13 del 5 luglio 1999, art. 5. Obiettivi, azioni prioritarie e procedure per il triennio 2009-2011

" 66

COMMISSIONE VI

• **LEGGI**

Legge regionale 27 maggio 2008, n. 8

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 "Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum"

" 69

Legge regionale 28 luglio 2008, n. 16

Norme sulla partecipazione della regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello statuto regionale

" 70

COMMISSIONE I

LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2008, N. 10*Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni*

La legge regionale n. 10 del 2008 persegue, principalmente, tre obiettivi: il riordino territoriale, la riorganizzazione dei servizi pubblici locali e la razionalizzazione organizzativa del sistema degli enti e delle società regionali.

Riguardo al primo obiettivo la legge in esame prevede l'impegno della Regione Emilia-Romagna ad incentivare le Unioni di Comuni quali livelli istituzionali appropriati per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e per la stabile integrazione delle politiche comunali. La Regione provvede, inoltre, ad attuare la riforma delle Comunità montane attraverso la revisione dei rispettivi ambiti territoriali ed il contenimento dei costi di funzionamento e riconoscendone la peculiare identità istituzionale quali Unioni di Comuni specificatamente preposte sia all'esercizio associato di funzioni comunali che alla salvaguardia delle zone di montagna (Nuove Comunità Montane). Al riordino territoriale si accompagna la definizione dei principi per la riallocazione delle funzioni amministrative comunali mediante conferimento alle Unioni di Comuni ed alle Comunità montane riformate. Inoltre, al fine di semplificare ed accelerare l'operatività degli interventi volti a favorire lo sviluppo socio-economico della montagna, la legge in questione apporta alcune modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna). In particolare, viene fornita una definizione puntuale di "Comune montano" e di "zona montana" e si chiarisce, in coerenza con il progetto di riordino territoriale, che le disposizioni relative alle Comunità montane si applicano anche alle Unioni di Comuni comprendenti zone montane. Si prevede anche una semplificazione del percorso di consultazione della "Conferenza per la montagna", organo di coordinamento delle politiche per lo sviluppo delle zone montane. Ulteriore profilo di novità attiene al "Programma regionale per la montagna", atto di pro-

grammazione approvato dall'Assemblea legislativa, con il quale si definiscono: le priorità e le linee d'indirizzo per la programmazione settoriale regionale e per la definizione dei contenuti degli accordi-quadro; i criteri per il riparto annuale dei finanziamenti del fondo regionale per la montagna e le modalità di erogazione e di eventuale revoca; le attività di monitoraggio relative all'utilizzo delle risorse regionali destinate al perseguimento degli obiettivi di sviluppo della montagna. Altro elemento innovativo ha riguardato la programmazione negoziata rispetto alla quale si è previsto il passaggio dal sistema delle intese ed Accordi-quadro ad un unico Accordo-quadro per lo sviluppo della montagna quale atto di programmazione maggiormente puntuale ed operativo. Al procedimento di approvazione dell'Accordo-quadro, che viene promosso dalla Comunità montana, partecipano la Comunità montana in questione, la Provincia e la Regione, ma possono partecipare anche altri enti pubblici e le parti sociali qualora assumano specifici impegni per la sua attuazione. L'accordo-quadro è attuato mediante programmi annuali operativi (PAO) della Comunità montana ed attraverso altri atti di programmazione delle singole amministrazioni. All'attuazione dell'accordo-quadro possono partecipare eventuali soggetti privati selezionati con procedure ad evidenza pubblica.

Il secondo obiettivo perseguito dalla legge regionale n. 10 del 2008 riguarda la riorganizzazione dei servizi pubblici locali con specifico riferimento al trasporto pubblico locale ed ai settori del servizio idrico integrato e della gestione dei rifiuti urbani. Al riguardo, al fine di rafforzare il ruolo di regolazione regionale si prevede la razionalizzazione ed il superamento delle Agenzie di ambito ottimale (AATO/ Agenzie di mobilità) attraverso il passaggio ad un modello organizzativo più leggero per il trasporto su gomma e la sostanziale sop-

pressione, con rivitalizzazione del ruolo degli enti locali associati, per il servizio idrico e dei rifiuti. A livello regionale, pertanto, vengono svolte le funzioni di programmazione, di fissazione degli standard di qualità, di garanzia dell'utenza, di rapporto globale con gli enti gestori, mentre le gare per l'assegnazione dei servizi e la relativa gestione vengono svolte a livello locale anche attraverso convenzioni tra Regione, Province e Comuni. Al Comitato di indirizzo regionale per la regolazione dei servizi pubblici viene affidato il compito di determinare il tariffario.

La legge regionale n. 10 del 2008, infine, si prefigge l'obiettivo della razionalizzazione organizzativa del sistema degli enti e delle società regionali. In particolare vengono introdotte misure volte ad instaurare un sistema contrattuale coordinato della Pubblica Amministrazione regionale e locale. Al riguardo si prevede che per l'acquisizione di lavori, servi-

zi o forniture la Regione Emilia-Romagna, gli enti locali e le loro forme associative possano avvalersi di centrali di committenza, costituire uffici comuni o delegare l'esercizio di funzioni amministrative. La Regione, attraverso il costante monitoraggio relativo all'attività contrattuale e sulla base di raccomandazioni tecniche, verifica l'adeguatezza delle strutture tecniche e dei procedimenti utilizzati dagli enti al fine dell'ottimale esercizio delle funzioni. La legge in esame, inoltre, autorizza la Regione a partecipare alla Fondazione Centro Ricerche Marine ed alla Società Terme di Salsomaggiore Spa.

Nell'ambito del processo di riordino territoriale ed organizzativo, la Regione si impegna a promuovere l'ottimizzazione dell'allocazione di risorse umane ai nuovi soggetti istituzionali valorizzando le competenze ed il mantenimento della professionalità dei dipendenti nel nuovo contesto organizzativo.

LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2008, N. 11

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società Finanziaria Bologna Metropolitana SpA

La legge in oggetto, composta di quattro articoli, autorizza la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 64, comma 3 dello Statuto regionale, a partecipare alla società "Finanziaria Bologna Metropolitana SpA", dettandone finalità, condizioni di partecipazione e di svolgimento delle attività, misura della partecipazione e relativa norma di copertura finanziaria.

All'articolo 1, si prevede che la partecipazione della Regione alla società di cui sopra sia finalizzata ad avvalersi delle attività strumentali e dei servizi connessi allo studio, promozione e attuazione di iniziative e di interventi di interesse generale per il territorio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico finalizzate allo sviluppo economico. L'articolo prosegue con l'indicazione del tetto massimo di impegno di spesa.

Si prevede inoltre, che i diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia Romagna siano esercitati dal Presidente della Regione o suo delegato.

L'articolo 2 poi, detta le condizioni a cui è subordinata la partecipazione della Regione, in particolare prevedendo che vi possano fare parte, in qualità di soci, esclusivamente enti pubblici o loro associazioni e che la Regione eserciti sulle attività della società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture. Sarà una convenzione appositamente stipulata tra società e soci interessati a regolamentarne attività e rapporti economici.

LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2008, N. 17*Misure straordinarie in materia di organizzazione*

La legge n. 17 del 2008, al fine di contenere la spesa per il funzionamento della macchina amministrativa, si prefigge 2 obiettivi: da un lato razionalizzare l'organizzazione e la gestione del personale regionale e, dall'altro, semplificare ed omogeneizzare le modalità di direzione di alcuni enti strumentali della Regione Emilia-Romagna, con specifico riferimento all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA).

La legge in esame si articola in 3 capi e si compone di 15 articoli.

Il Capo I (artt. 1-7) disciplina l'organizzazione della Regione.

In particolare, si prevede un percorso di revisione, riqualificazione, riduzione e ricambio della dotazione organica attraverso lo strumento della stabilizzazione dei giovani precari in possesso dei requisiti di cui alla Legge Finanziaria 2008 (espletamento dell'attività lavorativa a tempo determinato presso la Regione Emilia-Romagna per almeno 3 anni, anche non continuativi, relativamente al quinquennio precedente il 1° gennaio 2008) e lo strumento della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per i dipendenti di livello non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato, mediante corresponsione di un incentivo economico (massimo 20 mensilità). I beneficiari del secondo strumento richiamato, risultano essere i dipendenti che: - abbiano maturato, all'entrata in vigore della legge in esame o entro il 2011, almeno 5 anni di servizio presso la Regione o suoi enti dipendenti; - abbiano almeno 57 anni di età o li compiano entro il 31 dicembre 2011; - non abbiano maturato o non maturino entro la data prevista per la cessazione del servizio, l'anzianità massima contributiva di 40 anni; - non abbiano compiuto o non compiano entro la data prevista per la cessazione dal servizio il requisito di 65 anni di età, utile per il collocamento a riposo d'ufficio. La risoluzi-

zione consensuale del rapporto di lavoro del personale più anziano viene estesa anche alle Aziende sanitarie ed ospedaliere e all'Arpa, prevedendo che la Giunta, nell'ambito della programmazione annuale delle relative attività, ne disciplini le modalità di applicazione.

La legge in esame, inoltre, provvede ad inquadrare nell'organico della Giunta regionale, i lavoratori a tempo indeterminato della Regione Emilia-Romagna addetti ad attività idraulico-forestale e idraulico-agraria.

L'art. 6 della legge n. 17 del 2008 inoltre, modifica alcune disposizioni della legge regionale n. 43 del 2001 (Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna). In particolare, per quanto riguarda il personale delle strutture speciali, si prevede che i gruppi assembleari, qualora intendano acquisire personale ulteriore rispetto a quello degli organici regionali o di altra amministrazione, debbano provvedere alla stipulazione del contratto di lavoro direttamente tra i gruppi assembleari e le persone che si intendono incaricare. Tale previsione rispecchia l'intento di incentivare l'utilizzo di personale interno. Si prevede, infine, una omogeneizzazione di trattamento tra il personale dirigente inserito in strutture speciali ed il personale dirigente delle strutture ordinarie.

L'ultima disposizione del Capo I, al fine di garantire misure di trasparenza e responsabilizzazione del personale regionale nei confronti di cittadini ed utenti, prevede l'impegno della Regione a pubblicare sul proprio sito web i programmi, gli obiettivi, le risorse ed i soggetti responsabili delle attività delle strutture regionali.

Il Capo II (artt. 8-10) si occupa degli enti strumentali.

Si prevede, infatti, l'attribuzione all'Istituto dei Beni culturali di altre funzioni in materia di

archiviazione e conservazione dei documenti digitali; una semplificazione dell'attività di vigilanza e controllo della Regione sull'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA) e un'omogeneizzazione del rapporto di lavoro del direttore dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA).

Il Capo III (artt. 11-15) contiene disposizioni finali, di natura eterogenea.

Al riguardo, viene prevista la possibilità di utilizzare l'istituto della risoluzione consensuale negli enti interessati da processi di riorganizzazione istituzionale a seguito di interventi legislativi regionali; si disciplinano gli effetti sulla dotazione organica degli istituti della stabilizzazione e risoluzione consensuale; si prevede l'impegno per la realizzazione di un nido d'infanzia per il personale della Regione e aperto alle aziende e alle famiglie sul territorio.

LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2008, N. 21

Istituzione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) quale tributo regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 43 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e rinuncia ai crediti tributari di modesta entità

La legge regionale n. 21 del 2008, in attuazione dell'art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)], istituisce l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), quale tributo proprio della Regione Emilia-Romagna, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

La legge in esame precisa che la disciplina dell'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dell'IRAP, venga inserita in uno

schema di regolamento-tipo, approvato con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, e che tale attività venga svolta nelle forme e con le modalità di cui alla legge regionale 21 dicembre 2001, n. 48 [Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di sistema informativo tributario e fiscale regionale].

Si prevede, inoltre, la rinuncia ai crediti tributari di modesta entità, cioè a quelli non superiori all'importo di Euro 16,53.

DELIBERA N. 158, 4 MARZO 2008 / OGGETTO N. 3409

(Richiesta del Presidente della Giunta regionale in data 20 febbraio 2008 - Prot. n. 5163)

Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2 dello Statuto, dell'accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino (RSM) per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento

La delibera riguarda la ratifica dell'Accordo, di durata quinquennale, tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino, relativo alla gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento. L'accordo, siglato il 30 gennaio 2008 e costituente attuazione degli accordi vigenti tra la Repubblica di San Marino ed il Governo, prevede l'impegno della Regione Emilia-Romagna, in ossequio al principio di prossimità, ad acconsentire all'ingresso nel proprio territorio dei rifiuti provenienti dalla Repubblica di San Marino al fine di recuperarli o smaltirli. Si stabilisce che la quantità annuale complessiva di rifiuti speciali ammissibile nel territorio regionale sia pari a 20.300 tonnellate di cui 16.500 destinate a recupero

e circa 3.800 allo smaltimento. D'altra parte, si prevede l'impegno della Repubblica di San Marino, entro un anno dalla sottoscrizione dell'accordo, ad attivare un centro di raccolta e pretrattamento e ad adottare una normativa di gestione dei rifiuti. In particolare, quest'ultima dovrà garantire: l'omogeneità nella classificazione ed identificazione dei rifiuti; la tracciabilità della gestione dei rifiuti dalla produzione alla raccolta; l'adozione di obiettivi di miglioramento dei quantitativi di rifiuti destinabili ad effettivo recupero; la possibilità di pretrattamento di rifiuti prodotti da piccoli produttori e finalizzata a facilitare il recupero degli stessi anche per il periodo precedente alla realizzazione del centro di raccolta e pretrattamento.

DELIBERA N. 159 DEL 4 MARZO 2008 / OGGETTO N. 3410

(Richiesta del Presidente della Giunta regionale in data 20 febbraio 2008 - Prot. n. 5164)

Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2 dello Statuto, del Protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Regioni europee: Land Assia (D), Aquitania (F), Paesi della Loira (F), Galles (UK), Aragona (E), Generalitat Valenciana (E), Wielkopolska (PL), Bassa Slesia (PL), Vastra Gotaland (SW), per la cooperazione internazionale sulle politiche giovanili

Il provvedimento ha ad oggetto la ratifica del Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e 9 Regioni europee [Land Assia (Germania), Aquitania e Paesi della Loira (Francia), Galles (Inghilterra), Aragona e Generalitat Valenciana (Spagna), Wielkopolska e Bassa Slesia (Polonia), Vastra Gotaland (Svezia)], siglato il 26 marzo 2007 a Bruxelles e relativo ad una cooperazione nel settore delle politiche giovanili. Si prevede, infatti, l'impegno a collaborare per la promozione ed il sostegno di iniziative e programmi comuni che si inscrivono nelle prospettive strategiche delineate dai Consigli europei di Lisbona, Goteborg e

Barcellona, con un'attenzione prioritaria alle giovani generazioni e alle loro associazioni. La collaborazione avrà ad oggetto: l'avvio di scambi internazionali di giovani e progetti comuni; l'approfondimento delle reciproche conoscenze geografiche, economiche, culturali; il confronto con tematiche quali la costruzione dell'Europa, la pace, i diritti umani, le pari opportunità, l'ambiente, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico. Le attività di formazione verranno certificate secondo gli standard di formazione EUROPASS. La collaborazione viene sostenuta attraverso la costruzione di una rete di Regioni, ognuna delle quali si

adopera per il coinvolgimento di realtà istituzionali e gruppi di giovani. La rete risulta aperta a nuovi partner regionali interessati fra gli Stati membri, i paesi dell'Efta, i paesi can-

didati all'adesione e i paesi indicati dalla Politica europea di prossimità. Il protocollo ha validità fino al 31 dicembre 2009, data in cui verrà sottoposto ad una revisione.

DELIBERA N. 193, 21 OTTOBRE 2008- OGGETTO N. 4009

(Proposta della Giunta regionale in data 28 luglio 2008, n. 1338)

Legge regionale 19 agosto 1996, n. 30. Approvazione dell'accordo di programma speciale d'area "Azioni per lo sviluppo urbanistico delle aree di eccellenza della città di Ferrara" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2006, n. 1020

La delibera in esame riguarda la stipulazione di un accordo, concluso ai sensi della L.R. 30/1996, tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Ferrara ed il Comune di Ferrara, che definisce le finalità del Programma Speciale d'Area "Azioni per lo sviluppo urbanistico delle aree di eccellenza della città di Ferrara". All'interno di esso, inoltre, vengono indicati gli impegni finanziari e procedurali a carico dei sottoscrittori.

Con il Programma d'Area in oggetto, che prende le mosse dall'esperienza in materia di salvaguardia, valorizzazione e promozione del centro storico, si intende appunto favorire la configurazione del centro storico di Ferrara come spazio aperto, motore della città verso il futuro, orientato all'innovazione culturale e alle giovani generazioni. Per procedere in tale direzione, vengono previsti una serie di interventi che consentono di organizzare l'assetto urbano del centro storico secondo obiettivi di rafforzamento degli elementi di caratterizzazione della città e rivitalizzazione del centro storico, da attuare attraverso un ringiovanimento dei residenti tramite la riserva di una parte degli edifici a edilizia sociale o agevolata/convenzionata da destinare a giovani coppie, attraverso il potenziamento dei sistemi di accessibilità, sosta e percorrenza del centro, nonché attraverso la valorizzazione delle attività commerciali ed economiche del centro stesso, perché migliorando la funzione del commercio, è possibile generare uno sviluppo di tutte le altre funzioni urbane.

Le azioni progettuali di cui si compone il Piano sono: "Il sistema delle piazze centrali", "Il sistema delle vie turistico- commerciali, delle botteghe, dei percorsi degli edifici e delle aree monumentali e delle Mura della città", "Il Piano particolareggiato del complesso dell'Arcispedale S. Anna", "Il sistema delle accessibilità e dei parcheggi", "Il recupero fisico- funzionale di importanti aree strategiche della città".

La Regione Emilia Romagna, in relazione al proprio ruolo di coordinamento del programma ed in funzione della realizzazione dello stesso, stanziava risorse per un valore complessivo pari ad Euro 7.948.440,00.

COMMISSIONE II

LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 2008, N. 1*Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo*

Con la presente legge la Regione si propone di tutelare e valorizzare le varietà e le razze locali di interesse agrario, in quanto appartenenti al patrimonio naturale di interesse agrario e zootecnico dell'Emilia-Romagna, e al fine di garantirne l'utilizzazione collettiva (art. 1)

L'articolo 2, considera risorse genetiche indigene di interesse agrario sia le specie, razze e varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo, sia quelle di origine esterna ma introdotte ed integrate da lungo tempo, sia quelle attualmente scomparse dal territorio regionale ma conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche del germoplasma, università, centri di ricerca, anche di altre Regioni purché ci sia interesse a favorirne la reintroduzione.

All'articolo 3, la Regione riconosce e promuove il patrimonio di conoscenze, innovazioni e pratiche delle comunità locali rilevanti per la conservazione e valorizzazione delle diversità biologiche del territorio, favorendo la ripartizione dei benefici derivanti da tali attività all'interno delle stesse comunità.

Ai sensi dell'articolo 4, sulla base delle linee guida approvate dalla Giunta, sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8, la Regione provvede allo studio e al censimento delle varietà locali di interesse agrario tramite affidamento a soggetti pubblici o privati; favorisce iniziative volte alla conoscenza, tutela e conservazione della biodiversità indigena di interesse agrario.

Gli articoli 5 e 6 prevedono rispettivamente l'istituzione del Repertorio volontario regionale, suddiviso in sezione animale e vegetale, cui sono iscritti razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di interesse regionale, e la disciplina del procedimento di iscrizione al medesimo. Al fine di tutelare le razze e le specie zootecniche, iscritte nel Repertorio e non di-

sciplinate dalla normativa comunitaria o nazionale, è poi prevista all'articolo 7 la possibilità di istituire registri anagrafici regionali

Ai sensi dell'articolo 9, la Regione individua appositi soggetti pubblici e privati, dotati di idonee strutture tecnico-organizzative, cui affidare la conservazione ex situ delle risorse genetiche iscritte nel Repertorio regionale. L'affidamento e le modalità di funzionamento delle strutture sono disciplinate con delibera di Giunta.

L'articolo 10 definisce come "agricoltore custode" colui che provvede alla conservazione di varietà e razze locali in via di estinzione iscritte nel Repertorio; sarà la Giunta a definire i compiti di tale figura e i criteri per il conferimento dell'incarico.

All'articolo 11 è poi previsto che la Regione istituisce e coordina la Rete di conservazione, tutela e salvaguardia del germoplasma indigeno di cui fanno parte di diritto gli agricoltori custodi e i soggetti che svolgono compiti di conservazione ex situ delle risorse genetiche; ad essa possono aderire i soggetti interessati alla valorizzazione delle risorse genetiche legate a specifici ambiti territoriali.

Per quanto riguarda la moltiplicazione e diffusione di materiale genetico e la riproduzione animale, l'articolo 12 prescrive il rispetto delle norme vigenti ed in particolare l'applicazione della legge regionale n. 3 del 2004 sulla tutela fitosanitaria. È consentita la circolazione e la diffusione all'interno della Rete di materiale genetico purché in modica quantità e senza scopo di lucro; la definizione di "modica quantità" è rimessa alla Giunta.

Quest'ultima è, infine, autorizzata dall'articolo 13 ad avviare specifiche iniziative volte al recupero e conservazione della memoria storica legata alla biodiversità di interesse agrario.

LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2008, N. 5:*Promozione e valorizzazione delle botteghe storiche*

LEGGI

La legge in oggetto ha come obiettivo la salvaguardia e la valorizzazione delle radici storiche e culturali relative agli esercizi commerciali aperti al pubblico. In particolare, promuove la conoscenza e valorizzazione delle botteghe e dei mercati storici che svolgono attività commerciali o artigianali e che possiedono caratteristiche tali da essere contraddistinti per valore storico, artistico, architettonico ed ambientale.

Dopo che l'art. 1 delinea le finalità della Regione in materia, l'art. 2 determina i requisiti necessari affinché gli esercizi commerciali possano rientrare tra quelli definiti botteghe storiche o mercati storici. In particolare, si individua il limite minimo di 50 anni di attività continuativa nel medesimo locale o area pubblica, ovvero, in sedi adiacenti o nelle immediate vicinanze, purché trasferitisi per cause di forza maggiore o di ampliamento dei locali. Deve inoltre esservi il necessario collegamento strutturale e funzionale dei locali e degli arredi con l'attività svolta. In deroga, lo status di Bottega storica, può essere riservato anche a esercizi operanti da 25 anni, qualora si tratti di Osterie.

L'articolo 3 definisce la procedura amministrativa necessaria per il rilascio del titolo di botteghe storiche e mercati storici: la Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, deve adottare un'apposita deliberazione per definire criteri e modalità di individuazione delle botteghe e mercati storici. Le Province possono integrare, entro sessanta giorni, tali criteri in base ad esigenze proprie del territorio. Spetta ai comuni, entro 120 giorni, sulla base dei principi definiti dalla Giunta regionale, l'individuazione delle botteghe e dei mercati storici presenti nel proprio territorio che vengono iscritti in un apposito albo comunale, le cui modalità di tenuta sono regolamentate dalla Giunta regionale, a cui spetta, inoltre, di approvare il marchio che andrà a contraddistinguere le botteghe e i mercati.

L'art. 4 specifica come la conservazione dello status di bottega storica e mercato storico, sia strettamente collegato al mantenimento delle caratteristiche dei locali e, che, per il venire meno delle condizioni che ne hanno comportato l'iscrizione, il comune procede alla cancellazione dall'albo. Lo stesso articolo, inoltre, prevede la facoltà dei comuni di concedere le agevolazioni previste dalla legge regionale n. 14 del 1999, considerando prioritari gli interventi riguardanti le botteghe storiche, ai fini della concessione dei contributi regionali previsti dalla normativa regionale.

L'art. 5 disciplina i possibili interventi di restauro e di valorizzazione, successivi all'iscrizione all'albo, che possono essere compiuti dai proprietari e gestori delle botteghe storiche. Qualora il comune ritenga che tali interventi pregiudichino l'immagine storica e tradizionale degli esercizi, e conseguentemente vengano meno i requisiti originari per l'appartenenza all'albo, ne deve dare comunicazione nel termine di novanta giorni, eventualmente anche suggerendo, ove possibile, le opportune modifiche.

L'art. 6, infine, prevede che l'amministrazione comunale possa disporre controlli ed ispezioni per verificare il mantenimento dei requisiti e la correttezza nell'uso del marchio, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria per chi lo utilizzi abusivamente.

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 15*Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
alle società fieristiche regionali*

La legge regionale n. 15 del 2008, in attuazione dell'art. 64, comma 3 dello Statuto regionale, fissa gli obiettivi e le finalità dell'autorizzazione alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna al capitale sociale delle società fieristiche regionali (Bologna Fiere S.p.A., Rimini Fiere S.p.A, Fiere di Parma S.p.A. e Piacenza Expo S.p.A.), derivanti dalla trasformazione degli enti fieristici a seguito della l.r. n. 12/2000 ("Ordinamento del sistema fieristico regionale"). La partecipazione

della Regione alle società fieristiche regionali risulta finalizzata alla promozione, attraverso la cooperazione con gli enti locali soci, di un sistema fieristico regionale integrato ed altamente qualificato e specializzato, allo scopo di favorire l'internazionalizzazione del commercio con l'estero dei ministeri competenti e della Regione, il rafforzamento dei centri fieristici dell'Emilia-Romagna, il consolidamento dei rapporti fra le società fieristiche ed il territorio.

DELIBERA N. 192 DEL 21 OTTOBRE 2008 / OGGETTO N. 4024

(Proposta della Giunta regionale in data 22 settembre 2008, n. 1514 - Prot. n. 23815)

Disposizioni regionali applicative dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione relativi al potenziale produttivo viticolo

Il provvedimento ha ad oggetto l'approvazione delle disposizioni regionali applicative dei regolamenti CE nn. 479 e 555 del 2008, relativi alla gestione del potenziale produttivo viticolo. Attraverso la delibera vengono forniti i criteri, le procedure ed i termini per l'impianto, l'estirpazione ed il reimpianto dei vigneti. Inoltre, viene confermato il divieto comunitario transitorio di nuovi impianti di viti, ma vengono previste alcune deroghe, relative ai casi in cui le superfici siano destinate: a scopi di sperimentazione (i nuovi impianti hanno validità solo per il periodo autorizzato per la sperimentazione); alla coltura di piante madri per marze (si applica la disciplina comunitaria, nazionale o regionale relativa alla produzione e commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite); al consumo familiare; a misure di ricomposizione fonda-

ria o di esproprio per motivi di pubblica utilità. Al fine di mantenere in equilibrio il potenziale produttivo viticolo regionale, inoltre, viene confermato, fino a nuove disposizioni, il divieto temporaneo di trasferimento dei diritti di reimpianto verso aziende ubicate in altre Regioni. Con la delibera viene approvato l'elenco delle varietà di vite per uva da vino autorizzate alla coltivazione in Emilia-Romagna e si prevede, infine, che lo schedario viticolo regionale (che comprende l'insieme delle dichiarazioni delle superfici vitate, le iscrizioni agli albi dei vigneti DOCG e DOC e agli elenchi delle vigne IGT e i diritti aziendali di reimpianto) costituisca parte integrante dell'anagrafe delle aziende agricole e che il programma informatico predisposto per la gestione dei procedimenti amministrativi del settore vitivinicolo sia interconnesso con l'anagrafe.

DELIBERE

DELIBERA N. 195 DEL 12 NOVEMBRE 2008 / OGGETTO N. 4088

(Proposta della Giunta regionale in data 13 ottobre 2008, n. 1649 - Prot. n. 26148)

L. R. 11 agosto 1998, n. 28. Programma poliennale dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare 2008-2013

In attuazione della L.R. 11 agosto 1998, n. 28, la delibera ha ad oggetto il programma poliennale dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare 2008-2013, attraverso il quale si intende rafforzare l'azione regionale intrapresa con il Programma di Sviluppo Rurale il cui obiettivo generale è quello di indirizzare ed integrare le risorse e gli strumenti disponibili a favore di uno sviluppo economico sostenibile in termini ambientali, al fine di garantire una maggiore competitività del sistema agricolo e la necessaria coesione sociale. Si prevede che la realizzazione di tale obiettivo avvenga attraverso: il rafforzamento della competitività delle imprese mediante l'integrazione tra i vari soggetti operanti

nell'ambito delle diverse filiere; l'aumento della distintività delle produzioni tipiche, biologiche e OGM free; il sostegno all'internazionalizzazione; la salvaguardia delle risorse ambientali e la tutela della biodiversità; la valorizzazione della multifunzionalità dell'impresa agricola; la promozione dei prodotti agroalimentari. Il programma poliennale si prefigge una duplice finalità: individuare più precisamente le priorità di intervento regionali per finalizzare meglio le risorse al sostegno di alcune tematiche; orientare il sistema dei servizi di sviluppo verso un sistema della conoscenza in cui i produttori sono attori nell'applicazione di pacchetti tecnologici innovativi e delle conoscenze più evolute e qualificate.

A riguardo, vengono individuate le priorità in relazione a quattro grandi temi e, cioè: la sostenibilità ambientale e sociale; la sicurezza, salubrità e qualità delle produzioni; la diversificazione in attività non agricole; la competitività del sistema; la competitività delle imprese agro-alimentari. Inoltre, vengono previste le azioni di ricerca e sperimentazione di interesse generale (i cui temi verranno affrontati con la modalità del Piano Stralcio Annuale, che prevede la presentazione di progetti di ricerca e sperimentazione all'interno di un bando a cadenza annuale, con una percentuale di contributo che può arrivare fino al 90%) e le azioni di ricerca e sperimentazione di interesse competitivo aziendale (le cui risorse saranno assegnate a seguito di apposito bando caratterizzato dalle seguenti prerogative: focus sull'azienda agricola emiliano-romagnola, proprietà dei risultati per il beneficiario e contributo regionale inferiore al 50%).

DELIBERE

COMMISSIONE III

LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 9:*Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

La legge regionale n. 9 del 2008, nelle more dell'approvazione della legge regionale attuativa della II parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come corretto dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale), si prefigge lo scopo di dettare alcune norme volte a dare attuazione alla I parte del suddetto decreto che, coerentemente a quanto previsto dalla direttiva 01/42/CE, detta la disciplina per la valutazione ambientale strategica (VAS) estendendola ai piani e programmi.

In virtù della rilevanza del procedimento di VAS, che consente alle pubbliche amministrazioni di verificare la sostenibilità ambientale dei propri piani e programmi, la legge in esame prevede ad individuare l'Autorità competente ad esprimersi in merito alla valutazione ambientale di detti piani e programmi. L'art. 1 della legge n. 9 del 2008, infatti, prevede che per i piani ed i programmi approvati dalla Regione, dalle Autorità di bacino e dalle Province, l'Autorità competente sia la Regione, mentre per quelli approvati dai Comuni e dalle Comunità montane sia la Provincia.

L'art. 2 specifica che, relativamente ai procedimenti in corso, ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 152 del 2006, del d.lgs. n. 4 del 2008 e della legge in esame, nella valutazione dei piani e programmi sono fatte salve

le fasi procedurali e gli adempimenti già svolti, compresi quelli previsti dalla legge regionale n. 20 del 2000, in quanto compatibili con le disposizioni dei decreti richiamati. In particolare, la legge regionale urbanistica, L.R. n. 20 del 2000, ha introdotto una forma di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) che, in attesa dell'approvazione della legge regionale attuativa della II parte del d.lgs. n. 152 del 2006, continuerà ad applicarsi purchè integrata dagli adempimenti e fasi procedurali previsti dal d.lgs. n. 152 del 2006 e non contemplati dalla L.R. n. 20 del 2000. In ogni caso, viene precisato che le varianti specifiche agli strumenti di pianificazione urbanistica e gli strumenti urbanistici attuativi in corso di formazione ed approvazione all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006, sono comunque sottoposti a valutazione di assoggettabilità, rientrando nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

L'art. 3 prevede il proseguimento dell'attività amministrativa delle Autorità di bacino operanti sul territorio regionale, fino alla nomina degli organi delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Infine, l'art. 4 della legge regionale n. 9 del 2008 dispone che, con deliberazione di Giunta e nel rispetto dei criteri fissati dall'Autorità di bacino, si definiscano le componenti del deflusso minimo vitale che costituiscono parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (PTA).

LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2008, N. 19*Norme per la riduzione del rischio sismico*

La legge in esame, contiene il completo riordino delle funzioni regionali e locali relativamente alla materia sismica, perseguendo l'obiettivo di una maggiore tutela della pubblica incolumità attraverso il riordino delle funzioni in materia, la riorganizzazione delle strutture tecniche competenti e la disciplina del procedimento per la vigilanza sulle costruzioni che troverà applicazione trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge.

Il titolo II, intitolato funzioni in materia sismica, conferma in capo ai Comuni le funzioni in materia già precedentemente delegate dall'articolo 149 della legge regionale n. 3 del 1999. Prevede che i Comuni esercitino le funzioni loro delegate avvalendosi delle strutture tecniche regionali salvo che intendano esercitare tali funzioni autonomamente. Se il conferimento stabile è già avvenuto, si limiteranno a comunicare la volontà di proseguire in tal senso, diversamente, dovranno adottare e trasmettere alla regione un apposito atto contenente i provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali che intendono assumere tra cui, fondamentale, la costituzione di una apposita struttura tecnica, nonché tempi e modalità di attuazione. Sarà comunque sempre la giunta regionale a definire gli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia, con particolare riferimento alla dimensione demografica del comune, alle caratteristiche della struttura tecnica e alla dotazione del personale. La Giunta, inoltre, ha il compito di monitorare gli impegni assunti dai comuni singoli o associati, ed è prevista l'assunzione di provvedimenti sostitutivi da parte delle strutture tecniche regionali, nel caso di persistente inerzia. In ogni caso, l'avvalimento dovrà operare per un periodo non inferiore a dieci anni.

Gli articoli 4 e 5, dispongono sulle funzioni rispettivamente in capo alla regione e alle province. Si sottolinea in particolare l'istituzione

di un comitato regionale per la riduzione del rischio sismico con funzioni consultive, avente lo scopo di realizzare il coordinamento politico istituzionale e una più stretta integrazione tecnico-operativa tra soggetti pubblici e privati.

Per quanto invece concerne i compiti della provincia, è previsto che essa esprima il parere sul piano strutturale comunale (PSC), sul piano operativo comunale (POC), sul piano urbanistico attuativo, nonché, in via transitoria, sulle varianti al piano regolatore generale (PRG) e sugli strumenti urbanistici attuativi del vigente PGR relativamente alla compatibilità delle previsioni in essi contenute con le condizioni di pericolosità locale del territorio.

Il titolo III valorizza gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica in quanto attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica, concorrono alla riduzione del rischio sismico. Inoltre, indirizzano i processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere, secondo criteri di prevenzione e mitigazione di tale rischio.

Le disposizioni del titolo IV, che entreranno in vigore decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinano invece i procedimenti relativi all'attività costruttiva nelle aree sismiche. In particolare, l'articolo 9 ne individua l'ambito di applicazione stabilendo che le disposizioni di tale titolo si applicano a tutti i lavori di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione relativamente a edifici privati, opere pubbliche o di pubblica utilità. L'articolo 10 effettua il coordinamento tra la disciplina dei titoli abilitativi edilizi e quella relativa al rilascio dell'autorizzazione sismica e al deposito del progetto strutturale. L'articolo 11 specifica in quali casi l'avvio e la realizzazione di lavori sia subordinata al rilascio di autorizzazione sismica mentre l'articolo 12 disciplina il procedimento per il suo rilascio. L'ufficio

competente a ricevere l'istanza è lo sportello unico per l'edilizia del comune competente. Diverso invece, il procedimento previsto per i comuni classificati a bassa sismicità e il cui iter è disciplinato all'articolo 13 della legge in esame.

L'articolo 18 in materia di vigilanza, specifica che i pubblici ufficiali incaricati, devono segnalare le violazioni della normativa antisismica all'autorità giudiziaria provvedendo altresì alla comunicazione delle violazioni accertate allo sportello unico per l'edilizia. Il successivo articolo 19 prevede, ad esclusione degli interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati, il collaudo statico e precisa che il collaudatore deve essere un professionista abilitato diverso dal progettista e dal direttore dei lavori e non collegato al costruttore.

Infine, il titolo V disciplina il regime sanzionatorio mentre il titolo VI detta le disposizioni finali.

DELIBERA N. 156 DEL 4 MARZO 2008 / OGGETTO N. 3124

(Proposta della Giunta regionale in data 16 novembre 2008, n. 1730 - Prot. n. 5140)

*Approvazione atto di indirizzo e coordinamento
sui requisiti di rendimento energetico e
sulle procedure di certificazione energetica degli edifici*

Il provvedimento si inserisce in un quadro normativo molto complesso che, partendo dal livello comunitario, arriva fino alla pianificazione locale. In specifico, l'atto in esame disciplina: 1) i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti; 2) le metodologie per la valutazione della prestazione energetica; 3) la certificazione energetica degli edifici; 4) il sistema relazionale tra operatori, cittadini e p.a.; 5) l'utilizzo, la manutenzione e il controllo degli impianti; 6) l'allestimento del sistema informativo regionale; 7) le misure di sostegno e promozione per l'incremento dell'efficienza energetica. La delibera è frutto, a monte, della direttiva 2002/91/CE "Rendimento energetico nell'edilizia" a cui ha fatto seguito, a livello nazionale, il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 di attuazione della stessa direttiva, nonché della direttiva 2006/32/CE "Efficienza degli usi finali dell'energia e servizi energetici" (a cui ha provveduto a dare attuazione il D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, successivo quindi alla delibera ora in esame).

A livello regionale, poi, è la legge 23 dicembre 2004, n. 26 recante "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" a riservare alla Regione il compito di individuare, in attuazione della direttiva 2002/91/CE, i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici, le metodologie di calcolo del rendimento energetico ed i criteri generali per la certificazione. Come non dar conto, inoltre, della L. R. n. 20/2000 "Tutela e uso del territorio" nonché della L. R. n. 31/02 "Disciplina generale dell'edilizia". Come pure, a livello di pianificazione generale, del "Piano Energetico Regionale" approvato con delibera n. 141 del 14 novembre 2007 e nel quale sono delineati gli obiettivi e le linee di intervento in materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili con specifico riferimento agli edifici e ai sistemi urbani.

La certificazione energetica è quel complesso di operazioni svolte da soggetti esperti e qualificati per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni. L'attestato comprende quindi i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare la prestazione energetica dell'immobile. L'attestato si correda dei suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione e va aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.

In merito all'ambito di applicazione della certificazione energetica, essa riguarda: gli edifici di nuova costruzione, la demolizione totale e conseguente ricostruzione di edifici esistenti, la ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile > 1000 mq, l'ampliamento di edifici con volume riscaldato della nuova porzione > 20 % dell'edificio esistente e, comunque, quando l'ampliamento è > 80 mq. Vi è poi un'applicazione limitata per: ristrutturazioni totali di edifici di piccole dimensioni (< 1000 mq), ristrutturazioni parziali di edifici esistenti, manutenzioni straordinarie dell'involucro edilizio, recupero dei sottotetti per finalità d'uso, ampliamenti volumetrici di edifici esistenti con volume riscaldato della nuova porzione < 20 % dell'edificio esistente e < 80 mq, nuove installazioni/ristrutturazioni degli impianti termici, sostituzione del generatore di calore.

La certificazione energetica interessa anche i passaggi di proprietà: infatti, dal 1° luglio 2008 l'attestato di certificazione energetica va allegato, in copia originale o autenticata, all'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile. Dal 1° luglio 2009 questa prescrizione si estende ai passaggi delle singole unità immobiliari, come pure, a partire dal 1° luglio 2010 ai contratti di affitto.

Sottolineando che la normativa in esame si applica anche agli edifici pubblici, le esclusioni invece riguardano: gli immobili ricadenti nella disciplina del Codice dei beni culturali, quelli di valore storico-architettonico e di pregio storico-culturale e testimoniale (individuati dalla pianificazione urbanistica locale ai sensi dell'art. A-9, commi 1 e 2 All. L. R. 20/2000), i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzano reflui energetici del processo medesimo, fabbricati con superficie utile totale inferiore a 50 mq, impianti installati ai fini del processo produttivo anche se utilizzati in modo non predominante per gli usi tipici del settore civile.

La procedura di certificazione prevede lo svolgimento di due fasi: 1) determinazione della prestazione energetica dell'edificio (o di una unità immobiliare) mediante applicazione di appropriata metodologia normalizzata, effettuata da un tecnico qualificato, accreditato nell'ambito del sistema regionale di accreditamento; 2) successiva valutazione di tale prestazione in rapporto a valori limite prestabiliti nell'ambito del sistema regionale di classificazione energetica, i cui risultati sono alla base della emissione dell'attestato di certificazione energetica, effettuata da un soggetto accreditato come "organismo di certificazione energetica" nell'ambito del sistema regionale di accreditamento.

Circa il primo passaggio, le attività tecniche di determinazione del rendimento energetico degli edifici devono essere affidate a tecnici qualificati e indipendenti (rispetto all'immobile sottoposto a diagnosi). Possono svolgere questa funzione i tecnici, singoli o associati, iscritti all'Ordine o al Collegio professionale di competenza, in possesso di un determinato titolo (diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura o diploma di laurea in ingegneria o architettura, scienze ambientali o diploma di geometra o perito industriale) e di alcuni specifici requisiti (esperienza almeno annuale nei campi della progettazione dell'isolamento termico degli edifici, di impianti di climatizzazione e di valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici, delle misure di miglioramento del rendimento energetico degli edifici, diagnosi energetica, gestione dell'uso razionale

dell'energia, oppure ancora partecipazione ad uno specifico corso di formazione professionale, con superamento dell'esame finale, anche antecedente all'entrata in vigore di questa delibera, riconosciuto dalla Regione o dalle altre Regioni e Province autonome).

Circa il secondo passaggio, e quindi l'emissione dell'attestato di certificazione, può essere affidata a soggetti accreditati in possesso di specifici requisiti. La delibera di Giunta n. 1050 del 7 luglio 2008 ha consentito la completa operatività del sistema di certificazione energetica degli edifici. È stato infatti istituito, presso il Servizio Politiche Energetiche della Regione, l'Organismo di Accreditamento dei soggetti certificatori e si è provveduto a definire la procedura per l'avvio del processo di accreditamento degli operatori (singoli tecnici o società) interessati a svolgere tale attività. Il processo di accreditamento prevede lo svolgimento delle seguenti fasi: 1) invio della domanda da parte dei soggetti interessati; 2) verifica della ammissibilità da parte dell'Organismo; 3) registrazione dei soggetti in un elenco ufficiale, il cui accesso sarà reso disponibile a tutti i cittadini.

L'attestato di certificazione energetica riporta le informazioni relative alla prestazione energetica corrente degli edifici, espresse: a) in valore assoluto, ovvero con l'indicazione dell'indice di prestazione energetica espresso in kWh/anno/mq, informazione facilmente correlabile dall'utente al costo dei consumi energetici (euro/kWh/anno/mq); b) come classe di prestazione in relazione ad un sistema di classificazione prestabilito, informazione che consente con immediatezza sia la percezione del consumo reale dell'edificio, sia il confronto tra le prestazioni energetiche offerte da edifici diversi; c) come differenziale rispetto al livello minimo cogente previsto dalla normativa vigente nel caso di analogo (per caratteristiche morfologiche, territoriali, ecc.) edificio di nuova costruzione, che dà evidenza della "qualità energetica" intrinseca dell'edificio. Va specificato che la Regione ha scelto di non definire un modello univoco di attestato di certificazione energetica. Possono essere utilizzate differenti soluzioni grafiche, purché siano chiaramente indicati i valori di riferimento e siano specificate tutte le informazioni richieste dalla normativa.

DELIBERA N. 166, DEL 22 APRILE 2008 / OGGETTO N. 3527

(Proposta della Giunta regionale in data 31 marzo 2008, n. 430)

*Addendum all'anno 2010 dell'atto di indirizzo triennale 2007- 2009
in materia di programmazione e amministrazione
del trasporto pubblico regionale.*

*Delibera dell'Assemblea legislativa n. 109/2007. Integrazione,
estensione e conferma all'anno 2010 dei principi e delle finalità*

L'oggetto della delibera in esame riguarda l'approvazione dell'Addendum all'atto di indirizzo triennale 2007/2009 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale, prevedendo l'integrazione, l'estensione e la conferma per l'anno 2010 dei principi e delle finalità già stabiliti nel citato atto di indirizzo di cui l'Addendum costituirà parte integrante. Tra le finalità in materia di trasporto pubblico locale si richiamano il contenimento dei consumi energetici, la riduzione delle cause di inquinamento ambientale e la salvaguardia dell'inquinamento atmosferico anche a tutela della salute dei cittadini, in armonia con i principi sanciti e gli obiettivi di contenimento indicati dalle norme statali e comunitarie in materia, nonché con gli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano. Tra i principi invece a cui devono ispirarsi le modalità attuative in materia di trasporto pubblico regionale e locale l'atto di indirizzo triennale elenca quelli di cooperazione, responsabilità, adeguatezza, sussidiarietà, liberalizzazione, economicità, sicurezza, qualità ambientale

efficienza ed efficacia nella gestione delle reti dei servizi, integrazione dei diversi operatori pubblici e privati nonché priorità a pedoni, ciclisti e mezzi pubblici nelle aree urbane.

La legge statale n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008), promuove lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale garantendo le risorse necessarie al mantenimento dell'attuale livello dei servizi e assicurando strutturabilità al finanziamento del settore per il periodo 2008- 2010. La garanzia dei flussi finanziari deriva da un meccanismo di finanziamento dei servizi stessi basato sulla fiscalità utilizzando una compartecipazione all'accisa sul gasolio per autotrazione, senza inasprimento della pressione fiscale.

Si è così determinata una garanzia di risorse per i servizi di trasporto pubblico locale tale da consentire l'integrazione, l'estensione e la conferma anche per l'anno 2010 degli indirizzi e degli obiettivi strategici per la realizzazione di una politica per la mobilità sostenibile, così come già indicati per il triennio 2007- 2009.

DELIBERA N. 186 DEL 22 LUGLIO 2008 / OGGETTO N. 3805

(Proposta della Giunta regionale in data 7 luglio 2008, n. 1026)

*Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 - Aggiornamento
per il triennio 2008-2010 del programma triennale 2007-2009
di intervento sulla rete viaria di interesse regionale*

La delibera in oggetto, riguarda l'approvazione del Programma triennale 2008- 2010 di intervento sulla rete viaria di interesse regionale, contenente gli interventi di riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale.

Complessivamente, l'aggiornamento ha un costo di 560.758.883,98 Euro di cui 373.290.327,66 a carico di Stato e regione mentre i restanti 187.468.556,32 derivanti dal cofinanziamento proveniente da enti locali, Anas, Autostrade ed altri privati.

DELIBERE

Gli interventi interesseranno il sistema Cispadano, il sistema Pedemontano, il sistema viario di adduzione a Bologna e alla S. Vitale, il sistema delle tangenziali e di accessibilità urbana. Inoltre, sono previsti anche interventi sulla restante viabilità regionale nonché interventi finalizzati alla sicurezza.

DELIBERA N. 188 DEL 23 SETTEMBRE 2008 / OGGETTO N. 3864

Espressione dell'intesa sulla variante normativa al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) presentata dalla provincia di Rimini con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) adottato con deliberazione assembleare progr. n. 64 del 31 luglio 2007

La delibera in esame riguarda l'accoglimento di una variante normativa al Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) presentata dalla Provincia di Rimini all'interno del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) adottato dal Consiglio provinciale con deliberazione del 31.07.2007. In particolare, la modifica riguarda l'articolo 13 del PTPR concernente le modalità di intervento sugli edifici esistenti nella zona incongrua del litorale, rappresentata dalla zona ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa parallela e dai varchi a mare.

Preso atto dell'impraticabilità della norma del PTPR incentivante il trasferimento degli edifici presenti in zona incongrua verso aree retrostanti, la variazione accolta, permette che sugli edifici esistenti in tale zona (circa 57 al-

berghi) siano ammessi, al fine di contrastare il degrado edilizio e funzionale e dar luogo ad un processo di riqualificazione finalizzato al miglioramento della qualità architettonica e percettiva e quindi dell'immagine turistica, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e adeguamento ai requisiti di legge nonché, ristrutturazione edilizia, accorpamento di due o più edifici purché lo stesso non comporti un aumento del volume complessivo e a condizione che determini una visuale libera del fronte mare superiore alla somma delle visuali libere preesistenti.

A fronte dell'accoglimento dato, la Provincia di Rimini potrà provvedere ad adottare il nuovo PTCP mentre dovrà essere aggiornato il PTPR in conformità alle modifiche approvate.

DELIBERA N. 189 DEL 23 SETTEMBRE 2008 / OGGETTO N. 3888

(Proposta della Giunta regionale in data 28 luglio 2008, n. 1225)

Approvazione delle convenzioni tipo per la proprietà, la locazione o godimento permanente e la locazione o godimento a termine da applicare agli interventi del programma 3000 case per l'affitto e la prima casa di proprietà

La delibera in esame contiene tre schemi di convenzione tipo: uno per le abitazioni in proprietà, uno per le abitazioni in locazione o godimento permanente e uno per le abitazioni in locazione o godimento a termine, da

applicare agli interventi di nuova costruzione e recupero di alloggi fruitori del contributo regionale, realizzati nell'ambito del programma "3000 case per l'affitto e la prima casa di proprietà".

Tutte le opere realizzate in attuazione del programma menzionato infatti, sono assoggettate a convenzioni tra i Comuni in cui sono situate e i soggetti titolari.

Inoltre, le convenzioni redatte potranno essere integrate in relazione a particolari situazioni, sulla base di specifiche norme in materia di edilizia convenzionata.

Non è invece richiesta alcuna integrazione della convenzione qualora la superficie economica complessiva dell'immobile determinata alla fine dei lavori differisca di più o meno del 5% rispetto a quella indicata nella convenzione stessa.

DELIBERA N. 190 DEL 21 OTTOBRE 2008 / OGGETTO N. 3885

(Proposta della Giunta regionale in data 28 luglio 2008, n. 1217)

Programma regionale di informazione ed educazione ambientale (INFEA) 2008-2010, ai sensi della L.R. n. 15/1996 e in attuazione del "Nuovo quadro programmatico Stato- Regioni e Province autonome per l'educazione all'ambiente e alla sostenibilità" e del "Decennio per l'educazione allo sviluppo sostenibile" (DESS UNESCO Italia)

DELIBERE

La delibera in esame riguarda il quarto programma di informazione ed educazione ambientale (INFEA) della Regione Emilia-Romagna per il triennio 2008-2010, in attuazione del "Nuovo quadro di programmazione Stato-Regioni per l'educazione all'ambiente e alla sostenibilità".

Il programma si coordina con le programmazioni regionali in materia di sostenibilità ed in particolare con il "Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile", nonché con gli altri strumenti di programmazione regionale in materia di istruzione, cultura e sviluppo sostenibile.

I principali obiettivi, organizzativi ed operativi del sistema INFEA, sono: la diffusione e la trasversalità degli strumenti educativi ed informativi, un efficace e coerente indirizzo del governo del sistema nonché la promozione di una nuova organizzazione del sistema regionale, in particolare favorendo l'integrazione e il coordinamento delle diverse esperienze di attività educative e di sensibilizzazione promosse nell'ultimo decennio da diversi settori della Regione e delle Province; il riconoscimento, rafforzamento e valorizzazione dei Centri di educazione ambientale (CEA) e delle Scuole di laboratorio che abbiano attivato iniziative e ridefinito la propria missione educativa, avendo come priorità la sostenibilità.

Il programma regionale è articolato in dieci "aree di azione/ obiettivi operativi": 1) attuazione di un sistema che collabora e si integra con altri sistemi volti a promuovere lo sviluppo sostenibile secondo i principi di sussidiarietà, coerenza, efficacia ed efficienza. In questo contesto è essenziale il potenziamento dei Centri di educazione ambientale e delle attività svolte dalle scuole; 2) funzioni di documentazione e monitoraggio permanente del sistema di educazione ambientale; 3) sviluppo di forme permanenti di coordinamento tra le educazioni alla sostenibilità di tutti i settori regionali mediante progetti integrati di educazione all'impresa, all'energia, ai consumi, alla mobilità sostenibile, alla tutela ambientale delle aree protette, al collegamento tra salute ed ambiente e tra questo e l'agricoltura; 4) aggiornamento e formazione permanente di operatori; 5) potenziamento delle attività dei centri di educazione ambientale; 6) potenziamento delle attività nelle scuole laboratorio; 7) sviluppo e valorizzazione di partnership, progetti e reti nazionali ed europee; 8) attività di informazione e comunicazione; 9) produzione e diffusione di materiali didattici per insegnanti ed educatori; 10) costruzione e diffusione di una cultura della sostenibilità.

DELIBERA N. 204 DEL 03 DICEMBRE 2008 / OGGETTO N. 3935

(Proposta della Giunta regionale in data 28 luglio 2008, n. 1328)

*Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile della
Regione Emilia-Romagna 2008-2010*

La delibera in esame riguarda l'approvazione, ai sensi della L.R. n. 3/99, del Programma Triennale Regionale Tutela Ambientale 2008-2010, denominato "Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2008-2010".

Il Piano di Azione Ambientale della Regione Emilia-Romagna, in sintonia con le indicazioni del Sesto Piano d'Azione ambientale dell'Unione Europea e della Strategia d'azione nazionale, individua sei Aree di azione prioritarie in cui si articolano l'analisi dei problemi e delle criticità, la definizione degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici, nonché l'individuazione delle azioni da intraprendere.

Le sei Aree prioritarie sono:

- 1) Cambiamenti climatici e energia pulita. Al fine di raggiungere gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di CO₂, ai sensi del protocollo di Kyoto, si evidenzia la necessità di modifiche strutturali, in particolare nel comparto dei trasporti ed energia, implementazione di ricerche, sviluppo tecnologico e campagne di sensibilizzazione dei cittadini. Contestualmente, si è posto l'accento sul cambiamento climatico in corso che produce effetti indesiderati. In particolare, due sono i principali obiettivi che si pone la Regione. Il primo concerne il consolidamento dei parametri annuali della qualità dell'aria sotto i livelli previsti dall'UE, il secondo, l'individuazione di modalità di regolazione delle fonti fisse e mobili di emissione di inquinanti.
- 2) Trasporti sostenibili. Al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni climalteranti e, conseguentemente, il miglioramento della qualità dell'aria, il programma evidenzia la necessità di sviluppare tre filiere di azioni al fine di garantire un consistente beneficio in termini di minore contributo di PM₁₀ emesso. La prima azione è rivolta alla mobilità sostenibile e logistica della distribuzione delle merci, la

seconda all'edilizia sostenibile e risparmio energetico, la terza è rivolta ad aziende produttive e di servizi.

- 3) Consumo e produzione sostenibile. Il programma prevede interventi su cluster o filiera indirizzati ad evidenziare le eccellenze regionali e a migliorarne le prestazioni ambientali, anche attraverso azioni dirette alla visibilità di mercato, progetti su strumenti volontari ed il miglioramento della governance regionale, anche nell'ottica di un maggiore raccordo ed una migliore qualità dei dati ambientali.
- 4) Conservazione e gestione delle risorse naturali. L'obiettivo primario è l'individuazione, la protezione ed il ripristino del funzionamento dei sistemi naturali, arrestando la perdita di biodiversità, nonché la protezione del suolo dall'erosione e dall'inquinamento.
- 5) Ambiente e salute. Si impone come necessario un approccio sistemico delle interconnessioni fra i vari rischi per la salute, legati all'inquinamento. In particolare, la Regione, consapevole dei rischi sanitari del rumore, assegnerà priorità finanziaria ai progetti che prevedono anche interventi di miglioramento del clima acustico.
- 6) Istruzione e formazione. L'istruzione rappresenta una condizione fondamentale per promuovere cambiamenti sotto il profilo comportamentale e, conseguentemente, per dotare tutti i cittadini delle competenze essenziali necessarie per conseguire uno sviluppo sostenibile. La Regione, in particolare, concentrerà le proprie azioni, tra le altre, sul potenziamento delle attività dei Centri di Educazione Ambientale, e sul potenziamento delle attività delle Scuole Laboratorio di EA.

Le azioni da porre in essere all'interno delle Aree prioritarie sopra descritte, sono articolate in cinque macro categorie di progetti.

DELIBERE

In particolare, il primo gruppo riguarda progetti territoriali attuati dagli enti locali. Al fine di perseguire con efficacia gli obiettivi di integrazione delle politiche ed omogeneità degli strumenti attuativi, è infatti essenziale affrontare la programmazione e attuazione degli interventi a carattere ambientale nei territori, facendo ricorso allo strumento dell'intesa istituzionale fra Regioni e Province e, pertanto, alle modalità operative della concertazione e programmazione negoziata. Nell'ambito di questi progetti, le aree prioritarie di intervento dovranno convergere su aspetti ritenuti prioritari nell'ambito della politica regionale, ossia la conservazione della biodiversità, la riduzione dei rifiuti e ottimizzazione nella gestione, individuazione di esigenze territoriali specifiche per risolvere problematiche a livello territoriale, monitoraggio di emissioni inquinanti.

Il secondo gruppo riguarda progetti regionali rivolti ad interventi per la tracciabilità dei rifiuti su vasta area, alla cattura e sequestro della CO2 dal ciclo dei rifiuti, al potenziamento dei filtri antiparticolato nei mezzi commerciali, incentivazioni alla creazione di modelli di produzione e consumo sostenibili, azioni per il miglioramento della governance regionale

anche nell'ottica di un maggiore raccordo ed una migliore qualità dei dati ambientali, promozione dell'educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile.

Il terzo gruppo riguarda i progetti integrati FAS (Fondi per aree sottoutilizzate) per la tutela delle risorse idriche, la messa in sicurezza del territorio, la salvaguardia e lo sviluppo delle aree naturali.

Il quarto, concerne le azioni di miglioramento della qualità dell'aria con interventi sia sul fronte della mobilità che su quello del contenimento dei consumi energetici.

Infine, per l'ultimo gruppo, sono previsti interventi per le imprese. Nella prima annualità tali interventi saranno volti alla riduzione e smaltimento di amianto nei siti industriali e, successivamente, gli interventi saranno finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti nei processi industriali e all'ottimizzazione della risorsa idrica con progetti aziendali ad alto valore aggiunto in grado di realizzare cicli chiusi dell'acqua.

Lo stanziamento complessivo per gli interventi in oggetto, è pari a 148 milioni e 723 mila euro.

COMMISSIONE IV

LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 2*Esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere*

La legge regionale n. 2 del 2008 si fonda su un concetto di salute inteso non quale mera assenza di malattia, ma come benessere dell'individuo raggiunto attraverso l'utilizzo di attività e tecniche non sanitarie, volte alla rimozione degli stati di disagio, alla prevenzione degli stati patologici e ad una migliore qualità della vita.

La legge in esame disciplina l'esercizio delle pratiche bionaturali e delle attività dei Centri benessere, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi e di garantire un'adeguata professionalità degli operatori.

Il testo di legge risulta composto da due Titoli e 14 articoli.

Il primo titolo, "Pratiche ed attività bionaturali", consta di cinque articoli.

In particolare, l'articolo 1 enuncia le finalità della legge, cioè assicurare ai cittadini che intendono accedere alle pratiche bionaturali un esercizio corretto e professionale delle stesse.

L'articolo 2 definisce le attività e pratiche bionaturali quali tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali, esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona.

Al fine di garantire un'adeguata formazione degli operatori, l'articolo 3 subordina l'accesso all'esercizio di pratiche ed attività bionaturali ad un percorso di formazione, individuato ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003 in materia di formazione professionale.

L'articolo 4 istituisce il Comitato regionale per l'esercizio di pratiche ed attività bionaturali, quale organo consultivo della Giunta, con funzioni propositive nonché di monitoraggio sulle attività del settore.

L'articolo 5 prevede, invece, l'elenco regionale delle pratiche bionaturali, articolato nella sezione delle "scuole di formazione" e nella

sezione degli "operatori", che devono essere in possesso dell'attestato di qualifica rilasciato dalle scuole.

Il titolo secondo della legge in esame, disciplina l'esercizio delle attività dei Centri benessere non allocati all'interno di strutture alberghiere. Si intende perseguire finalità quali lo sviluppo e l'innovazione degli esercizi, l'integrazione delle attività di estetica con altre discipline, per un servizio completo e diversificato, la salvaguardia della salute dei consumatori, attraverso la qualificazione professionale degli addetti, il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza (articolo 6). Ai sensi dell'articolo 7, per Centro benessere si intende una o più unità operative funzionalmente connesse in uno stesso complesso aziendale appartenenti ad un unico titolare, ove, oltre a trattamenti estetici, vengono effettuati almeno una delle seguenti tipologie di attività o trattamenti: fitness e wellness o tecniche e pratiche bionaturali; lo stesso articolo 7 fornisce la caratterizzazione di ognuna delle citate tipologie di trattamento. Nel centro benessere possono essere autorizzate attività cliniche ambulatoriali per trattamenti diagnostici e terapeutici in ordine a danni secondari e patologie influenzanti lo stato psicofisico, nonché trattamenti di chirurgia estetica, operati da medici iscritti all'ordine professionale e in possesso dell'adeguata specializzazione.

Il centro benessere autorizzato, che si avvalga di medici con una o più specializzazioni, abilitati all'erogazione di tali prestazioni viene definito dall'articolo 8 "beauty farm".

Mentre gli artt. 9 e 10 disciplinano i requisiti soggettivi, professionali, strutturali ed organizzativi necessari per l'apertura e la gestione del Centro benessere, l'art. 11 stabilisce gli adempimenti amministrativi per l'apertura del medesimo.

L'articolo 12 prevede, infine, il regime sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni della presente legge.

LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 3*Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia Romagna*

LEGGI

Con la presente legge, la Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle disposizioni della legge nazionale 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale), persegue l'obiettivo di tutelare i diritti fondamentali e la dignità delle persone adulte e minori ristrette negli istituti di pena presenti sul territorio regionale e delle persone ammesse a misure alternative alla detenzione o sottoposte a procedimento penale, nonché di favorirne il recupero ed il reinserimento nella società.

A tale fine, e per ridurre il rischio di recidiva, la Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, promuove interventi e progetti nell'ambito della pianificazione sociale integrata, in particolare attraverso i Piani di zona di cui alla legge regionale n. 2 del 2003, di disciplina del settore sociale.

L'articolo 3 dispone che la Regione tuteli la salute delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, attraverso l'attuazione del trasferimento progressivo di ogni competenza in capo al Servizio sanitario nazionale della sanità negli Istituti penitenziari. Si garantisce, inoltre, attraverso le Aziende USL e le Aziende ospedaliere, l'assistenza farmaceutica e specialistica e interventi di prevenzione sanitaria, compresi gli interventi di profilassi delle malattie infettive. Una particolare attenzione viene rivolta al problema della tossicodipendenza, prevedendo presso le Aziende USL, sedi di istituti penitenziari, equipe integrate per le necessarie prestazioni di assistenza.

La Regione poi, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, con i Dipartimenti di salute mentale delle Aziende Usl, promuove la presa in carico degli internati dell'Ospedale Psichiatrico Giudi-

ziario di Reggio Emilia al fine di facilitarne la revoca anticipata della misura di sicurezza e favorendone il reinserimento nella società.

All'art. 4 si prevede che la Regione favorisca interventi e progetti volti a sostenere lo sviluppo del percorso di reinserimento sociale dei detenuti anche mediante la promozione dell'attività svolta dagli sportelli informativi all'interno degli istituti.

L'art. 5 riguarda la promozione di iniziative e progetti finalizzati al sostegno delle donne detenute, per il miglioramento delle loro condizioni di vita, in particolare favorendo l'applicazione di misure alternative alla detenzione per le donne detenute che abbiano figli minori.

L'art. 6 favorisce l'attività di istruzione e formazione, in particolare promuovendo il diritto di accesso a percorsi di alfabetizzazione, istruzione, formazione professionale e corsi di lingua italiana, sia all'interno degli istituti penitenziari che all'esterno, anche attraverso la programmazione di interventi formativi integrati, così come previsto dalla legislazione regionale vigente in merito all'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere (legge regionale n. 12 del 2003).

In accordo con questo articolo si pone l'art. 7, che prevede la realizzazione di percorsi di aggiornamento interdisciplinari rivolti agli operatori dell'amministrazione penitenziaria e agli operatori delle associazioni di volontariato.

L'articolo 8, poi, vede l'interesse della Regione nei confronti dell'attività lavorativa dei detenuti, in particolare focalizzando l'attenzione sulla realizzazione di interventi di orientamento e consulenza al fine di favorire, tra l'altro, la partecipazione di persone detenute alle attività di imprenditoria sociale.

All'articolo 9, al fine di attuare le disposizioni

della presente legge, si disciplina il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali coinvolti. Si prevede, inoltre, che la Giunta presenti annualmente alla Commissione assembleare competente, una relazione comprendente lo stato delle iniziative rivolte alla popolazione carceraria della Regione. Nella medesima relazione, la Giunta informa sullo stato delle infrastrutture carcerarie, fornendo informazioni sugli indici di affollamento, sulla provenienza dei detenuti, sul loro stato di salute, sul livello

di alfabetizzazione, sulle problematiche relative al lavoro e sulle emergenze di carattere sociale.

Infine, l'articolo 10, prevede l'istituzione dell'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, per contribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali, i diritti delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale.

LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 4

Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale

La legge regionale n. 4 del 2008, composta da 5 Titoli e 26 articoli, si caratterizza per la eterogeneità dei contenuti riconducibili al comune parametro dell'innovazione, della semplificazione dei percorsi istituzionali ed amministrativi, del miglioramento dell'organizzazione e del funzionamento del sistema sanitario regionale, e dell'integrazione socio-sanitaria.

Il primo titolo prevede una nuova regolamentazione degli accertamenti per il riconoscimento e la valutazione della disabilità attraverso un percorso unitario. Per disabilità si intende lo stato di invalidità, cecità e sordità civili, le condizioni di handicap di cui alla legge 104/1992, le condizioni per il collocamento mirato al lavoro, ai sensi della legge 68/1999 e la condizione per l'integrazione scolastica, ai sensi del d.p.c.m. 185/2006. Le funzioni di accertamento e valutazione fanno capo alla Azienda Usl del Servizio sanitario regionale e sono ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) garantiti dal Ssr, sono escluse dalla compartecipazione alla spesa sanitaria e vengono assicurate senza oneri a carico del cittadino. Al riguardo si prevede un'unica domanda in forma unica e contestuale per tutte le condizioni medico-legali ed un'unica Commissione di accertamento, composta in maniera tale da assicurare capacità multidisciplinare e consentire una valutazione socio-sanitaria dei relativi bisogni. Si prevede, inoltre, a favore del cittadino che

non condivida il giudizio della commissione, la possibilità di presentare istanza di riesame. Per quanto riguarda le disposizioni attuative - quali la predisposizione di un modello unico di domanda, l'indicazione delle certificazioni da allegare a quest'ultima, delle modalità di svolgimento delle visite nonché di presentazione dell'istanza di riesame - la legge rinvia ad un atto di Giunta.

Il titolo secondo prevede misure di semplificazione delle certificazioni e degli adempimenti amministrativi in materia di igiene e sanità pubblica; abilita il nuovo Piano sociale e sanitario regionale ad individuare nuovi strumenti e sedi istituzionali di programmazione regionale e locale, anche in deroga alla legislazione regionale vigente; demanda ad un regolamento di Giunta il compito di ridisciplinare o, se del caso, sopprimere determinati organismi collegiali con funzioni consultive, di supporto o di coordinamento in favore della Regione o delle Aziende sanitarie in materia sanitaria e sociale.

Il titolo terzo, invece, promuove e disciplina la costituzione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sul territorio regionale. Inoltre, istituisce i registri di rilevante interesse sanitario al fine di raccogliere i dati anagrafici e sanitari, eccetto quelli relativi alle abitudini personali, di soggetti affetti da particolari malattie, allo scopo di supportare la ricerca scientifica, orientare la programmazione sanitaria e tutelare la collettività da particolari rischi.

Il titolo quarto disciplina l'autorizzazione e l'accreditamento delle attività e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. In merito all'autorizzazione, si assiste ad uno snellimento delle procedure per il suo rilascio e viene disciplinata l'attività di vigilanza compiuta dal Dipartimento di sanità pubblica sull'esercizio delle attività autorizzate. Riguardo all'accredita-

mento, viene demandato alla Giunta regionale il compito di individuare criteri, requisiti e tariffe vevoli sia per l'accreditamento transitorio dei servizi, che dovrà concludersi entro il 2010, sia per quello definitivo.

Il titolo quinto, infine, provvede ad abrogare alcune leggi e disposizioni regionali, in quanto superate.

DELIBERA N. 163, DEL 22 APRILE 2008 / OGGETTO N. 3427

(Proposta della Giunta regionale in data 25 febbraio 2008, n. 207 - Prot. n. 9664)

Approvazione Piano sangue e plasma regionale triennio 2008-2010

La delibera ha ad oggetto l'approvazione, relativamente al triennio 2008-2010, del Piano sangue e plasma regionale, in attuazione della legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", e della normativa europea. In particolare, sul piano organizzativo e gestionale, viene proposto, anche a livello regionale, l'assetto già previsto sul piano nazionale, la riorganizzazione per area vasta del sistema sangue regionale e la promozione di modalità allargate di confronto regionale e locale, con il coinvolgimento di tutti gli interlocutori del sistema regionale sangue (associazioni, istituzioni, professionisti, ecc.), al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di miglioramento fissati dalla normativa trasfusionale nazionale ed europea.

Sul piano organizzativo, gli organismi previsti a livello regionale a partire dal 1° gennaio 2008 risultano essere: la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale regionale, già Commissione regionale per le attività trasfusionali, organismo con funzioni consultive nei confronti dell'Assessore alle Politiche per la Salute in relazione agli adempimenti previsti dalla l. n. 219 del 2005, da espletare con il Centro regionale sangue e, inoltre, organismo rappresentativo di tutti i soggetti portatori di interessi nell'ambito del sistema trasfusionale regionale, ed il Centro regionale sangue, già Centro regionale di coordinamento e compensazione per i servizi trasfusionali, organismo di programmazione,

coordinamento, governo e controllo tecnico-scientifico nei riguardi degli obiettivi previsti dal Piano regionale sangue. Si prevede, inoltre, la rideterminazione della composizione, dei compiti e del funzionamento del Comitato per il buon uso del sangue ed il coordinamento a livello regionale, assicurato dalla Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale regionale.

Il Piano prevede 4 aree di riferimento per il sistema sangue regionale: Area Piacenza - Parma, Area Reggio Emilia - Modena, Area vasta centro Emilia, Area Vasta Romagna. Al fine di prevedere tre aree vaste per tutta la Regione, viene disposto che, a partire dall'1° gennaio 2011, le prime due aree realizzeranno un unico organismo, cioè l'Area Vasta Emilia nord, con due eventuali poli di produzione e lavorazione. Le tre Aree Vaste che verranno a delinearsi, in sinergia con le Associazioni, dovranno sviluppare un progetto di integrazione tra i Servizi.

Gli altri obiettivi fissati dal Piano regionale sangue e plasma riguardano: il mantenimento dell'autosufficienza regionale di emocomponenti ed emoderivati e della capacità di concorrere all'autosufficienza nazionale; la sicurezza trasfusionale; la valorizzazione del ruolo delle Associazioni di volontariato; il mantenimento di un elevato livello di qualificazione del personale; l'assicurazione di Sistemi Qualità all'interno delle strutture trasfusionali; l'informatizzazione del sistema sangue regionale; le attività di III livello e le innovazioni in medicina trasfusionale.

DELIBERE

DELIBERA N. 169, DEL 22 APRILE 2008 / OGGETTO N. 3443

(Proposta della Giunta regionale in data 25 febbraio 2008, n. 241 - Prot. n. 9670)

Individuazione delle strutture per le quali avviare il percorso di costituzione e riconoscimento quali Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico previsto dalla legislazione nazionale e regionale

Il provvedimento avvia la costituzione di tre nuovi IRCCS: il Polo delle Scienze Neurologiche presso l'AUSL di Bologna, l'Istituto in Tecnologie avanzate e Modelli assistenziali in Oncologia presso l'Azienda Ospedaliera "Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia" e, infine, l'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Ricerca dei Tumori (IRST) di Meldola (Forlì-Cesena). La delibera rientra quindi nell'opera di riordino di questi enti, avviata dapprima a livello nazionale con il d. lgs. n. 288/03, e poi, a livello regionale, dalle leggi n. 29/04 e n. 4/08. La Giunta regionale individua con quest'atto sedi e strutture che svolgono compiti assistenziali di alta specialità unitamente a finalità di ricerca, e ne promuove il riconoscimento quali IRCCS da parte del Ministero della Salute.

In base al quadro normativo di riferimento, i soggetti interessati alla procedura possono essere enti aventi personalità giuridica di diritto pubblico oppure determinate strutture interne alle Aziende sanitarie. In quest'ultimo caso, non si procede allo scorporo dei

presidi interessati, ma si punta ad ottenere il riconoscimento con riferimento ad una sola delle attività interne all'Azienda che presenti, ovviamente, requisiti di eccellenza. Limitatamente al caso dell'IRST di Meldola, la normativa consente una forma giuridica di diritto privato pur pretendendo, comunque, la garanzia del ruolo pubblico che l'Istituto deve rivestire (in specifico l'IRST è partecipato per il 53,27% da quattro Aziende USL del territorio, con Forlì capofila, e per il 46,73 % da soggetti del privato no-profit).

È importante sottolineare che gli IRCCS devono svolgere la loro attività assistenziale e di ricerca nell'ambito della programmazione regionale e concorrere, assieme alle altre strutture del SSR, a garantire l'offerta di salute ai cittadini. Questo ruolo non solo è previsto dalla legislazione in materia, ma è anche confermato dal nuovo Piano sociale e sanitario per gli anni 2008-2010, il quale, allo stesso tempo, evidenzia la volontà di incrementare le capacità di sviluppo, da parte del SSR, di ricerca innovativa.

DELIBERA N. 175, DEL 22 MAGGIO 2008 / OGGETTO N. 2961

(Proposta della Giunta regionale in data 1 ottobre 2007, n. 1448)

Piano sociale e sanitario 2008-2010

Il provvedimento in esame costituisce l'espressione di un momento importante per la politica regionale, dal momento che esso riporta il primo Piano sociale e sanitario della Regione (PSSR), valevole per gli anni 2008-2010, nel quale trovano piena attuazione i principi e gli obiettivi contenuti nella legge dell'Emilia-Romagna n. 2 del 2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione

del sistema integrato di interventi e di servizi sociali", nonché nella n. 29 del 2004 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale". Con questo Piano si vuole affermare un'idea di welfare di comunità per il benessere dei cittadini, basato su una forte presenza di garanzia e di regia del "pubblico" e, contemporaneamente, su processi decisionali, programmatori ed attuativi di servizi

ed interventi sociali e sanitari, fortemente partecipati dalle organizzazioni della società civile, delle parti sociali, del terzo settore e dalle stesse persone e famiglie che esprimono esigenze di sostegno e cura.

Il principio di integrazione, che a sua volta trova fondamento nel principio di sussidiarietà, è la chiave di volta del nuovo sistema delineato. Il Piano si sviluppa sulla base di un nuovo sistema integrato dei servizi che contempla e valorizza innanzitutto il ruolo dei diversi soggetti istituzionali presenti sul territorio. Infatti, la Regione e gli enti locali devono agire in una logica di leale collaborazione che permetta la realizzazione di un governo integrato, e per questo più efficiente, del Servizio sanitario e dei servizi sociali.

A livello regionale è istituita la Cabina di regia con compiti di definizione e concertazione delle politiche sociali e sanitarie (sono suoi componenti gli Assessori regionali alla sanità e alle politiche sociali, i sindaci ed i Presidenti delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie). A livello locale abbiamo invece il Comitato di Distretto e la Conferenza territoriale sociale e sanitaria (CTSS), con funzioni di raccordo tra enti locali ed Aziende sanitarie. L'integrazione si realizza inoltre attraverso forme associative tra enti locali nonché attraverso accordi gestionali tra Comuni ed Aziende sanitarie, come ad esempio quelli per la costituzione di nuovi Uffici di Piano. Queste strutture rivestono un ruolo importante a livello distrettuale, costituendo essi uno strumento tecnico di supporto per la programmazione e gestione dei servizi. L'integrazione si sviluppa inoltre con l'Università (essenziale per quanto riguarda la ricerca, la formazione e l'innovazione nei servizi), attraverso la Conferenza Regione-Università.

L'ambito distrettuale diventa comunque la sede elettiva della integrazione, che si realizza tra: Comitato di Distretto (con il supporto degli Uffici di Piano), medici di famiglia (con i Nuclei delle cure primarie), servizi sanitari e sociali territoriali, servizi ospedalieri, utilizzo del Fondo regionale per la non autosufficienza, Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), soggetti privati profit e no-profit (volontariato, associazionismo). Questi ultimi possono infatti, attraverso l'accreditamento,

partecipare all'erogazione di servizi per conto della pubblica amministrazione, condividendone i principi di trasparenza, sviluppo, equità, efficienza ed economicità. I soggetti pubblici rimangono chiaramente titolari della funzione di programmazione, a cui partecipa anche il terzo settore; i privati invece sono chiamati a rispondere all'esigenza dei primi di poter disporre di produttori di servizi dotati di una specifica competenza tecnico-professionale, organizzativa ed imprenditoriale, qualificata sulla base di criteri e requisiti certificati attraverso l'accreditamento.

Le Aziende pubbliche di servizi alla persona, risultato della recentissima trasformazione aziendale delle ex-Ipab, sono nuovi soggetti pubblici, costituiti dai Comuni associati in ambito distrettuale o sub-distrettuale, con importanti funzioni nella produzione ed erogazione di servizi socio-sanitari e sociali. L'Asp permette una gestione unitaria e una qualificazione dei servizi grazie al superamento della frammentarietà degli interventi e allo sviluppo dell'integrazione con gli altri soggetti e servizi che costituiscono il welfare di comunità.

Il sistema reperisce le proprie risorse dalla fiscalità generale e dall'eventuale compartecipazione degli utenti, ispirata a criteri di equità e progressività. In specifico l'art. 46 della L. R. n. 2/03 istituisce il Fondo sociale regionale in cui confluiscono le risorse statali derivanti dalla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali (L. n. 328/2000), le risorse integrative regionali determinate con legge di bilancio, le eventuali ulteriori risorse statali ed europee vincolate a particolari interventi in campo sociale. Vi è poi il Fondo sociale regionale per le spese di investimento (art. 48 L. R. n. 2/03) finalizzato al miglioramento e mantenimento delle strutture. Infine, vi è il Fondo regionale per la non autosufficienza, a cui è assegnato un ruolo molto importante per il finanziamento del sistema integrato. Esso, infatti, si rivolge non solo agli anziani ma anche soggetti portatori di gravi disabilità cronicizzate o progressivamente degenerative e dunque tali da richiedere trattamenti di lungo periodo particolarmente complessi ed onerosi. Il Fondo è gestito a livello distrettuale, la sua alimentazione è demandata anche ad un maggiore e mirato prelievo fiscale ed

è pertanto indispensabile che sia capace di produrre una maggiore equità nello sviluppo della rete dei servizi e migliori condizioni di eguaglianza assistenziale con eguali opportunità di accesso, qualità nei trattamenti, equa contribuzione a carico dei cittadini. È finalizzato a potenziare la rete dei servizi, come ad esempio la domiciliarità, a contenere la compartecipazione delle persone alla spese delle residenze, a riconoscere le forme di autorganizzazione delle famiglie con un'attenzione specifica alle c.d. "badanti" straniere, prevedendone una formazione ad hoc, e alla promozione di forme innovative di assistenza.

Altro aspetto fondamentale è l'accesso al sistema integrato dei servizi, che prevede tre fasi: una di informazione, una di orientamento e una di presa in carico. Lo Sportello sociale, il Segretariato sociale di zona e la Carta dei servizi sociali sono tutti strumenti per garantire trasparenza ed immediatezza nella risposta ai bisogni.

La delibera in esame, poi, dedica un'area di analisi ai c.d. "bisogni complessi" che riguardano:

- a) la responsabilità familiare;
- b) l'infanzia e l'adolescenza;
- c) i giovani;
- d) gli anziani;
- e) le persone disabili;
- f) gli immigrati stranieri;
- g) la povertà e l'esclusione sociale.

Anche per quanto riguarda le politiche sanitarie, il provvedimento assembleare definisce gli ambiti prioritari di intervento, il primo dei quali è il governo clinico. Esso, attraverso una valorizzazione del ruolo del Collegio di Direzione (composto dal direttore di dipartimento, dai rappresentanti dei medici di medicina generale e dagli specialisti convenzionati), è stato istituzionalizzato all'interno delle Aziende sanitarie, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di salute della popolazione, di soddisfare le necessità di assistenza delle persone e di valorizzare il contributo clinico-professionale. Si opera inoltre la scelta di valorizzare l'integrazione sovra-aziendale con l'aggregazione nelle c.d. "aree vaste" (Emilia Ovest, Emilia Centrale e Romagna).

Il Distretto sanitario è la struttura centrale del sistema, costituendo esso l'articolazione del governo aziendale in ambito territoriale. Il Distretto assieme ai Servizi sociali dei Comuni svolge i compiti di programmazione e attuazione della pianificazione sociale e sanitaria territoriale mediante la costituzione degli Uffici di Piano; in ambito sanitario è la sede dell'integrazione interdipartimentale, con particolare riferimento ai Dipartimenti delle cure primarie, di salute mentale e di sanità pubblica. Il sistema delle cure primarie costituisce una rete di strutture (Poliambulatori, Consultori, Nuclei delle cure primarie) che garantisce l'erogazione dei servizi. Ancor prima, va riportato che gli strumenti della programmazione che assumono rilevanza in ambito distrettuale sono individuati nel Piano di Zona per il benessere e la salute, nel Programma delle Attività Territoriali, nel Piano delle Attività per la non autosufficienza, nel Piano per la salute.

Circa i servizi ospedalieri, viene ricordato lo sviluppo dell'assistenza domiciliare, residenziale e semi-residenziale di tipo hospice per gli anziani. In questo ambito, secondo il Piano, l'area delle Cure Intermedie dovrà assumere particolare rilevanza organizzativa e gestionale, utilizzando il momento residenziale della lungodegenza come anello di congiunzione, per garantire al cittadino la continuità assistenziale nel percorso di cura, dopo la dimissione dall'ospedale. Viene poi riconfermato, nell'organizzazione dei servizi, il modello organizzativo di Hub&Spoke, in particolare in campo oncologico. Altre previsioni importanti riguardano la sanità pubblica e veterinaria, e la salute mentale.

Il Piano sottolinea che il processo di innovazione deve interessare non solo le politiche e la programmazione ma anche la capacità di introdurre le innovazioni tecnologiche e biomediche prodotte dalla ricerca, nonché quelle organizzative e professionali che sono richieste dai bisogni in evoluzione delle persone. La medicina rigenerativa, l'oncologia, le neuroscienze, la diagnostica avanzata sono i campi di intervento congiunto Università-Servizio sanitario regionale, il quale si sviluppa prioritariamente nelle quattro Aziende Ospedaliere-Universitarie. Destinato a tutte le Aziende

sanitarie invece è il Programma di ricerca e innovazione dell' Emilia-Romagna (PRIER) che si occupa della valutazione dell'impatto di specifici interventi e tecnologie, a partire dall'ambito cardiovascolare ed oncologico. Attenzione specifica è poi dedicata alle medicine non convenzionali: un Osservatorio regionale ha il compito di promuovere progetti di ricerca per verificare le possibilità di integrazione nei processi assistenziali dell'agopuntura, dell'omeopatia e della fitoterapia.

DELIBERA N. 179, DEL 10 GIUGNO 2008 / OGGETTO N. 3604

(Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2008, n. 648 - Prot. n. 13683)

Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - Secondo provvedimento

Il provvedimento, rientrante nell'opera di trasformazione delle IPAB in ASP e che quindi segue altri interventi di attuazione di questa riforma, disciplina alcuni aspetti fondamentali della governance degli enti neo-costituiti. In particolare, vengono definiti i casi di incompatibilità, e di conseguente decadenza, per i componenti dell'Assemblea dei soci, per quelli del Consiglio di amministrazione, nonché per quelli degli organi di revisione contabile. È contemplata inoltre la possibile revoca, da parte dell'Assemblea dei soci, dell'intero Consiglio di amministrazione o di suoi componenti, al ricorrere di alcune ipotesi:

- 1) grave violazione della legge o dello statuto o di regolamenti aziendali;
- 2) mancato rispetto degli indirizzi generali definiti dall'Assemblea;
- 3) gravi omissioni o ritardi in atti dovuti. Altro aspetto importante, regolato dalla delibera, è l'apposita indicazione di criteri per la determinazione dei compensi, i quali, in ragione della riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi, espressa negli ultimi tempi in più sedi, anche in quelle legislative nazionali, non possono superare determinate soglie e devono tenere conto di alcuni parametri di valutazione della complessità gestionale dell'Azienda.

Va sottolineato che hanno diritto al compenso i componenti del Consiglio, il Direttore

dell'ASP e i componenti degli organi di revisione contabile. Al Presidente ed ai membri del Consiglio che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dall'ambito territoriale di competenza del Comune dove ha sede legale l'ASP, è dovuto un rimborso delle spese effettivamente sostenute e previamente autorizzate. Infine, va riportato l'obbligo in capo all'ASP di pubblicare all'Albo pretorio del Comune dove la stessa ha sede legale, i documenti contabili, entro 7 giorni dalla loro adozione pena la loro decadenza.

DELIBERE

DELIBERA N. 185, DEL 22 LUGLIO 2008 / OGGETTO N. 3769

(Proposta della Giunta regionale in data 23 giugno 2008, n. 947)

Approvazione del quinto aggiornamento del programma regionale di investimenti in sanità, ai sensi dell'art. 36 della L. R. 38/2002 e contestuale approvazione del programma straordinario di investimenti in sanità ex art. 20 della legge 67/1988 - IV fase

Gli stanziamenti previsti da questa delibera rientrano nell'aggiornamento del Programma regionale di investimenti in sanità di cui all'art. 36 della L. R. n. 27/04, il quale a sua volta è esecuzione del Programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di cui all'art. 20 della L. n. 67/88. Si dà atto, da un lato, che sono in parte conclusi ed in parte ancora in fase di realizzazione una serie di interventi, già approvati con precedenti delibere, e, dall'altro, che si sono rese disponibili nuove risorse statali (art. 1, co. 796, lett. n, legge n. 296/06 - finanziaria nazionale per il 2007) e regionali. Il Programma regionale tiene

conto in via prioritaria: 1) del raggiungimento del maggior livello di omogeneizzazione possibile fra le Aziende sanitarie della Regione in materia di autorizzazione ed accreditamento, nonché dell'offerta sanitaria; 2) del completamento delle opere già iniziate ed in fase avanzata; 3) dell'adeguamento delle strutture alla normativa prevista in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie, di prevenzione incendi ed anti-sismica; 4) dello stato del patrimonio tecnologico; 5) delle residue capacità finanziarie delle singole Aziende. Nell'Allegato H è quindi riportato l'elenco degli interventi, pari a complessivi Euro 172.186.180, 84.

DELIBERE

DELIBERA N. 196, DEL 12 NOVEMBRE 2008 / OGGETTO N. 4078

(Proposta di Giunta regionale in data 13 ottobre 2008, n. 1624)

Programma annuale 2008: obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L. R. n. 2/2003 in attuazione del Piano sociale e sanitario regionale

Il provvedimento indica quali sono i criteri da seguire e gli obiettivi da raggiungere nella ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale. La presente delibera va letta in concomitanza con l'altra del 22 maggio 2008, n. 175 recante il "Piano Sociale e Sanitario Regionale 2008-2010" essendone conseguente attuazione, e, quindi, si inserisce in un quadro di significative novità normative nel settore socio-sanitario. È chiaro che, come indicato nella stessa delibera, con successivi atti, la Giunta, al fine di dare attuazione al Programma qui in esame, provvederà concretamente a ripartire le risorse, ad individuare le azioni per il perseguimento degli obiettivi indicati e per il relativo monitoraggio, nonché a defini-

re il percorso amministrativo-procedurale per garantire la realizzazione operativa del Programma stesso.

Alla determinazione del Fondo Sociale Regionale concorrono per l'anno 2008:

- a) le somme provenienti dallo Stato a seguito del riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2008;
- b) le ulteriori risorse provenienti dal Fondo per le politiche della famiglia e dallo stanziamento per gli anni 2007-2009 per un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- c) le ulteriori risorse integrative regionali definite nel bilancio di previsione 2008-2010.

Le risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia sono soggette a vincolo di utilizzo da parte dello Stato e, quindi, sono destinate a programmi finalizzati, e sono soggetti a specifico monitoraggio (valgono le indicazioni sancite nell'Intesa in Conferenza Unificata del 20 settembre 2007). In particolare, queste risorse sono destinate allo sviluppo dei Centri per le famiglie, ad interventi per la conciliazione dei tempi di cura e lavoro, alla sperimentazione di iniziative per l'abbattimento dei costi per le famiglie numerose, al sostegno dell'affidamento familiare, alla qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, ad iniziative per la permanenza in famiglia di persone non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture socio-sanitarie.

Il complesso delle risorse del Fondo Sociale Regionale per l'anno 2008, ad esclusione, come appena visto, del Fondo per le politiche della famiglia, è destinato, coerentemente alle indicazioni contenute nel Piano Sociale e Sanitario vigente, a sostegno:

- 1) dei programmi e delle iniziative volte alla promozione sociale e alle iniziative formative ed alla vigilanza sui servizi e le strutture, nella misura minima del 2 % sul complesso del Fondo, con assegnazioni, attraverso convenzioni o, in alcuni casi, bandi, ai Comuni, alle associazioni di Comuni, alle AUSL, alle

ASP o ai soggetti privati senza scopo di lucro (art. 47, co. 2, lett. a, L. R. n. 2/03);

- 2) delle Province, per l'implementazione e la gestione del Sistema Informativo dei Servizi Sociali (SISS), nonché per l'elaborazione dei Piani di Zona (art. 47, co. 1, lett. c, L. R. n. 2/03), nella misura minima del 3,5 %, con una quota indistinta e quote finalizzate a determinati programmi provinciali, tra cui quello per l'integrazione degli stranieri;
- 3) dei Comuni, per l'attuazione dei Piani di Zona (art. 47, co. 1, lett. b, L. R. n. 2/03), nella misura minima del 38 %, con una quota indistinta e quote finalizzate ad interventi a favore delle vittime di tratta e sfruttamento e delle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale;
- 4) dei Comuni, per la costituzione, nell'ambito dei Piani di Zona, del Fondo sociale locale (art.45 L. R. n. 2/03), nella misura del 24%;
- 5) del Piano per lo sviluppo, la qualificazione e il consolidamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi per i bambini in età 0-3 anni, nella misura minima del 25%.

Infine, il provvedimento in esame sottolinea che andrà garantita la massima coerenza fra la programmazione delle risorse qui riportate e quelle del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza.

DELIBERA N. 206, DEL 16 DICEMBRE 2008 / OGGETTO N. 4183

(Proposta della Giunta regionale in data 10 novembre 2008, n. 1850 - Prot. n. 29478)

Approvazione del programma 2009-2011 per l'integrazione sociale degli stranieri (art. 3, comma 2, L. R. 5/2004)

Il provvedimento si inserisce in un quadro di iniziative che la Regione Emilia-Romagna ha apprestato a livello concertativo con diversi attori istituzionali e privati. Tra queste, il "Protocollo d'intesa in materia di immigrazione straniera" stipulato il 18 dicembre 2001 dalla Regione con gli Enti locali, le Parti sociali e il Forum del Terzo settore, il "Patto per la qualità dello sviluppo, la competitività, la sostenibilità ambientale e la coesione sociale", sottoscritto il 18 febbraio 2004 dalla Giunta,

dalle Parti sociali e dalle Associazione sindacali, che prevede il tema dell'immigrazione tra le quattro priorità tematiche d'intervento, e ancora il "Protocollo regionale contro le discriminazioni" stipulato il 26 gennaio 2007 dalla Regione con, tra gli altri, il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La delibera riporta un nuovo strumento di indirizzo denominato appunto "Programma

triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri" previsto dall'art. 3, co. 2 della L. R. 24 marzo 2004, n. 5 recante proprio "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati". Il programma ha visto comunque, già nel 2006, una sua prima adozione, valevole per il triennio precedente.

Gli obiettivi strategici triennali, nell'ambito dei principi indicati all'art. 1 della summenzionata legge, vanno ricondotti a tre "macro-obiettivi" di riferimento.

- 1) Promozione dell'apprendimento e dell'alfabetizzazione della lingua italiana per favorire i processi di integrazione e consentire ai cittadini stranieri una piena cittadinanza sociale e politica. Il percorso di apprendimento della lingua deve essere considerato nell'ambito di un processo più complessivo di conoscenza dei principi di educazione civica italiana e della organizzazione territoriale dei servizi, nonché per rafforzare le competenze dei cittadini stranieri in materia di sicurezza del lavoro. Particolare attenzione va riservata alle donne per evitare possibili situazioni d'isolamento. Va rafforzato, tra le altre cose, il ruolo dei "Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta (EDA)".
- 2) Promozione di una piena coesione sociale attraverso processi di conoscenza, formazione e mediazione da parte dei cittadini stranieri immigrati ed italiani.
- 3) Promozione di attività di contrasto al razzismo e alle discriminazioni. La Regione garantisce il principio di equità nei requisiti per l'accesso ai servizi, l'erogazione delle prestazioni e la promozione di opportunità.

Il provvedimento poi riporta in specifico le diverse azioni da attuare in ogni settore. Si prevede, innanzitutto, il rafforzamento dell'attività di osservazione e monitoraggio, che l'art. 3, co. 4, lett. d) della L. R. n. 5/04, colloca in capo alla Regione e che viene attuata dall'Osservatorio sul fenomeno migratorio che predispose, ogni anno, un rapporto sull'immigrazione straniera in Emilia-Romagna. Per le problematiche attinenti le responsabilità genitoriali, l'infanzia e l'adolescenza è significativo il ruolo attribuito ai Consulteri

familiari ed ai Centri per le famiglie; la Regione intende inoltre proseguire il coordinamento del progetto "scambi interprovinciali" sulle buone prassi in riferimento all'educazione multiculturale a scuola. In merito appunto alla scuola e alla formazione professionale, attenzione particolare è riservata alla mediazione culturale e linguistica.

Sulle politiche per il lavoro e l'imprenditorialità, constatando l'aumento di anno in anno degli occupati stranieri nella nostra Regione (nel 2007 l'8,5% del totale, soprattutto nell'agricoltura), si intende gestire in maniera attiva il flusso migratorio, e quindi si vuole considerare, allo stesso tempo, fabbisogno di manodopera straniera e sostenibilità sociale dell'accoglienza. Un'ulteriore opportunità è costituita dalla possibilità di attivare percorsi formativi nei paesi di origine, onde favorire l'arrivo di lavoratori con competenze adeguate al mercato del lavoro regionale.

Circa gli interventi in campo sociale, si intende consolidare nel prossimo triennio un equilibrio tra misure specifiche per la promozione del sociale e per la rimozione di situazioni di svantaggio legate all'esperienza migratoria (Programma provinciale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri ex art. 4 L. R. n. 5/04, Fondo locale di ambito distrettuale per la definizione dei Piani di Zona distrettuali per la salute e il benessere), e misure di qualificazione generali a sostegno del welfare. Si sottolinea la positiva esperienza dei "Tavoli immigrazione" costituiti in occasione della definizione dei Piani di Zona. La Regione si impegna a consolidare le sperimentazioni del servizio civile regionale che offrono innovative opportunità di mediazione e di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Il Programma in esame, inoltre, contempla un piano di azioni contro le discriminazioni (si valorizzano i compiti del Centro Regionale ad hoc costituito), contro la tratta e la prostituzione (progetto "Oltre la Strada"), e a favore dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei beneficiari di protezione sussidiaria (progetto "Emilia-Romagna Terra d'Asilo"). Viene poi valorizzato il ruolo dei Centri interculturali (luogo di confronto e di mediazione tra italiani e stranieri): si ritiene necessario procedere a percorsi di qualificazione e strutturazione

della rete regionale di questi Centri (oggi circa una ventina in Emilia-Romagna). Fin dalla L. R. n. 5/04 che, tra le altre cose, istituisce la "Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati", la Regione conferma il sostegno ed il costante monitoraggio delle esperienze locali di partecipazione (consulte, consiglieri aggiunti, forum di associazioni).

Constatando che i detenuti stranieri sono risultati essere nel 2007 il 51% della popolazione carceraria ristretta negli istituti penitenziari della Regione, si prevede come risposta al problema, un rafforzamento della rete regionale degli Sportelli informativi per detenuti e un coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali, sindacali e del Terzo settore, nella organizzazione di percorsi reali di reinserimento e di soluzioni alternative alla detenzione.

Circa poi gli assistenti familiari, al cui aiuto molte famiglie italiane ricorrono, è intenzione della Regione raggiungere i seguenti obiettivi: progressivo inserimento del lavoro di questi soggetti nella rete dei servizi sociali, al fine di un migliore coordinamento e nell'ottica di una positiva mediazione culturale; emersione e regolarizzazione del lavoro, promuovendo l'opportunità, introdotta in via sperimentale, di fruire di un contributo aggiuntivo di 160 euro mensili per gli anziani che utilizzano assistenti familiari con regolare contratto e con un ISEE inferiore a 10.000 euro; creazione di punti informativi e di incontro domanda-offerta utilizzabili sia dalle famiglie con persone non autosufficienti che cercano aiuto, sia dagli stessi assistenti familiari per una migliore qualificazione professionale.

In campo sanitario assume forte rilevanza la capacità di informare e orientare i cittadini stranieri per favorire l'accessibilità e la fruibilità dei servizi. In specifico, particolare attenzione è riservata alla protezione dalle malattie infettive (offerta vaccinazioni, sorveglianza al momento dell'immigrazione, prevenzione delle infezioni endemiche in caso di ritorno nel paese d'origine) e all'accesso ai servizi distrettuali per le nascite e la tutela dell'infanzia.

Nel settore propriamente culturale, le linee di

programmazione triennale di molte delle leggi di settore indicano tra gli obiettivi prioritari il tema dell'integrazione: è fondamentale la promozione dell'accesso dei cittadini stranieri ai servizi culturali di base, in modo da evitare la logica della separazione.

Infine, nel campo della cooperazione internazionale, le politiche regionali saranno indirizzate a valorizzare i flussi "circolari" (ossia flussi alternativi tra due paesi) di migranti qualificati, migliorando la loro capacità di importare know-how, utili a supportare il ritorno di migranti stagionali o temporanei, e a favorire lo scambio di saperi e talenti.

COMMISSIONE V

LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2008, N. 6*Istituzione del fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro*

La legge in oggetto ha come obiettivo l'istituzione di un fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli (fino ai 25 anni di età) delle vittime di incidenti mortali verificatisi sul lavoro e aventi residenza, al momento del decesso, sul territorio regionale.

L'art. 1 delinea le finalità della legge, ovvero, la realizzazione di un'organica ed integrata politica di sostegno e, conseguentemente, la promozione di misure concrete di solidarietà a favore dei figli di lavoratori deceduti in seguito ad incidenti mortali sul lavoro.

L'art. 2 istituisce, appunto, uno specifico fondo, le cui risorse è previsto possano essere integrate da eventuali entrate provenienti dallo Stato o da persone fisiche e giuridiche.

L'art. 3 elenca una serie di requisiti per poter accedere al fondo, tra cui, in particolare: lo status di figlio di genitore deceduto a seguito d'infortunio sul lavoro anche qualora la vittima risultasse priva di copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; età non superiore a

venticinque anni; genitore deceduto residente al momento del decesso sul territorio della regione Emilia Romagna; iscrizione ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico, di ogni ordine e grado, università o corso di formazione professionale, nonché reddito del nucleo familiare accertato secondo i criteri ISEE non superiore a quanto determinato annualmente dalla Giunta.

L'art. 4 prosegue specificando quali spese, al netto di eventuali riduzioni, agevolazioni o esenzioni da parte di chi eroga il servizio, debbono intendersi rimborsabili ad opera del fondo.

Ancora, l'art. 5 prevede che la Giunta entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge adotti apposito provvedimento per definire i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione del contributo.

L'art. 6 pone, infine, dei limiti temporali, prevedendo che i contributi siano riconosciuti per gli eventi mortali che si verificano dal momento dell'entrata in vigore della legge.

LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2008, N. 7*Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico*

La legge in oggetto novella, riscrivendoli, alcuni articoli della legge regionale n. 4 del 2000 recante "Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento", al fine di definire e disciplinare le attività professionali turistiche di animazione e di accompagnamento. In particolare, l'articolo 3 della legge (che integra l'articolo 2 della legge 4 del 2000), prevede che chi abbia ottenuto l'idoneità alla professione di guida ambien-

tale-escursionistica possa successivamente specializzarsi in cicloturismo, mountain bike, cicloturismo fuori strada, equiturismo, turismo acquatico nonché turismo subacqueo, lasciando comunque l'individuazione di ulteriori specializzazioni alla Provincia con successiva valutazione tecnica e approvazione da parte della regione. L'articolo prosegue poi nel suo ultimo comma, con la definizione di animatore turistico.

Per tutte le attività professionali precedentemente elencate, l'articolo 4 prescrive le condizioni e i requisiti necessari al loro esercizio.

L'articolo 5, disciplina la formazione professionale, disponendo che le attività formative relative alle professioni turistiche di animazione e accompagnamento, siano programmate e autorizzate dalle Province.

L'articolo 7, che sostituisce l'articolo 6 della legge regionale 4 del 2000, dispone sull'istituzione di appositi elenchi concernenti le diverse professioni turistiche ad opera della Provincia. È poi previsto che sempre la Provincia rilasci agli idonei, un attestato di idoneità ed un tesserino personale di riconoscimento.

L'articolo 8, dispone in capo ai comuni il compito di esercitare le funzioni amministrative e di controllo sulle attività professionali previste dalla legge.

Spetta invece alla Provincia, in ossequio a quanto stabilito dal successivo articolo 9, di-

porre sulla sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle professioni elencate.

Infine, è prevista una disposizione transitoria che permette alle Province di riconoscere a coloro che entro centottanta giorni ne facciano richiesta, l'idoneità a svolgere la professione di animatore turistico se in possesso di un titolo di idoneità professionale rilasciato dai sistemi di formazione professionale di Regioni e Province autonome, ovvero, se abbiano svolto per almeno dodici mesi negli ultimi dieci anni attività di animazione assimilabile a quelle contenute nella legge e lo dimostrino fiscalmente. Per quanto invece riguarda la specializzazione in turismo subacqueo, può essere concessa a coloro che, pur in mancanza dell'idoneità all'esercizio di guida ambientale- escursionistica, possano comunque dimostrare di avere effettuato, nei due anni precedenti al 31 dicembre 2007, più di trenta immersioni accompagnando altri sub, nonché di avere frequentato con profitto un corso per primo intervento o equipollente.

LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 14

Norme in materia di politiche per le giovani generazioni

Con la legge in oggetto, composta di cinquantadue articoli, la Regione Emilia-Romagna pone al centro della propria azione politico-amministrativa, i bambini, gli adolescenti ed i giovani riconoscendoli come soggetti aventi autonomi diritti.

La legge rappresenta una sorta di legge quadro per il riordino della materia e per la sua semplificazione. L'art. 50 infatti, prevede l'abrogazione di alcune norme regionali: l.r. 28.12.1999 n. 40; l.r. 25.06.1996, n. 21; l.r. 25.10.1997 n. 34 e l.r. 08.08.2001 n. 23. Nel fare questo, riconosce il ruolo conquistato dagli enti locali in particolare, specificando le competenze spettanti a Regione, Province e Comuni così evitando una sovrapposizione di interventi e coordinandone invece le politiche.

L'articolato si divide in quattro parti: la prima contenente disposizioni generali nelle quali

vengono individuati i principi ispiratori della legge, gli obiettivi e la metodologia attuativa, nonché le competenze e le funzioni attribuite a Comuni, Province e Regione. Da segnalare, in particolare, l'articolo 7 che prevede l'istituzione dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, al fine di fornire un impianto certo e coordinato di conoscenze sulla reale condizione delle nuove generazioni in Emilia Romagna e che assume le competenze dell'osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

La parte seconda, dedicata a bambini e adolescenti riserva il suo titolo I ad obiettivi e programmi regionali, mentre il titolo II è riservato al sistema dei servizi ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.

In particolare, da evidenziare il riconoscimento che viene dato all'educazione alla salute quale fondamentale strumento di crescita e

formazione di bambini e adolescenti, nonché la funzione sociale delle attività motorie e sportive non agonistiche. L'articolo 15 della legge in esame, prevede che i comuni, nell'adempimento delle proprie funzioni in materia di sostegno alla genitorialità, possono potenziare la rete degli interventi e dei servizi dotandosi di centri per le famiglie con figli, finalizzati alla promozione del benessere delle famiglie con figli, con particolare attenzione ai nuclei in cui vi sia un solo genitore convivente e a quelli con bambini disabili.

Per quanto invece riguarda gli strumenti per l'integrazione delle politiche, la legge prevede l'istituzione, presso ogni provincia, di un coordinamento tecnico per l'infanzia e l'adolescenza che assume le competenze di tutti i coordinamenti esistenti a livello provinciale in materia sociale e socio-sanitaria riguardanti l'infanzia e l'adolescenza. Inoltre, l'art. 22, prevede l'istituzione presso l'Ufficio di Presidenza della Giunta regionale di un organismo consultivo quale il coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che assume le competenze del coordinamento regionale adozione (CRAD).

Particolare attenzione viene rivolta dalla legge in oggetto ai minori vittime di reato e ai minori autori di reati. Nel primo caso si prevede che la regione promuova delle azioni informative e formative nei confronti del personale dei servizi educativi e delle scuole, dei pediatri e dei medici, degli assistenti sanitari, degli operatori delle strutture sanitarie e, in generale, di tutti i soggetti che in diversa misura costituiscono il sistema di protezione di bambini e adolescenti nonché, l'attivazione di punti di ascolto per le problematiche inerenti il disagio minorile. Nel secondo caso, la Regione, promuove intese con il Ministero della giustizia e con le organizzazioni del terzo settore per forme e modalità di intervento per la realizzazione della funzione educativa del procedimento e della misura penale.

Ancora, la legge presta particolare attenzione al diritto di ogni bambino ad una famiglia e all'accoglienza in comunità, promuovendo però al contempo la prevenzione ed il contrasto dell'abbandono.

La terza parte della legge è dedicata ai gio-

vani. La regione riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza dei giovani. Ne favorisce il pieno sviluppo della personalità sul piano culturale, sociale ed economico, sostenendone l'autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni promuovendone e valorizzandone le forme associative anche per lo svolgimento di attività di interesse generale e sociale. Proprio al fine di garantire l'integrazione tra le politiche di settore rivolte ai giovani e l'efficacia degli interventi, la Giunta istituisce appositi organismi di coordinamento con il cui supporto presenta triennialmente all'Assemblea legislativa un documento sulle linee di indirizzo e sulle azioni che intende attuare a favore dei giovani. Inoltre, l'art. 34 prevede che la regione indica periodicamente una conferenza denominata Forum Giovani, quale luogo privilegiato di incontro tra giovani e istituzione regionale. Tra le azioni a sostegno e a favore dei giovani, si prevedono forme incentivanti per le attività di formazione superiore, continua e permanente, nonché la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile come fattore determinante ai fini dello sviluppo economico e sociale. Ancora, prevede che sia individuato nell'ambito del fondo di garanzia previsto dalla legge regionale 24 del 2001, una quota di riserve destinate al pagamento delle rate dei mutui e dei canoni di locazione da parte dei giovani.

Da ultimo, la parte quarta concerne le norme finanziarie e finali in cui si prevede l'istituzione di un fondo per le giovani generazioni necessario per raggiungere gli obiettivi e le finalità contenute nella legge.

LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2008, N. 18*Memoria e responsabilità - Promozione e sostegno di iniziative per la memoria dei giusti*

La legge regionale n. 18 del 2008 ha lo scopo di promuovere e sostenere iniziative per la "Memoria dei giusti", cioè per la memoria di uomini e donne, in particolare dell'Emilia-Romagna, che nella loro vita hanno compiuto gesti ed opere volte a salvare la vita degli ebrei, o più in generale, di persone e popoli oggetto di genocidi e crimini contro l'umanità.

In tal senso, la Regione si impegna a promuovere e sostenere, anche attraverso l'indizione di bandi riservati a scuole, organiz-

zazioni senza finalità di lucro, università ed enti locali, diversi tipi di iniziative quali: studi, ricerche, convegni, corsi di formazione, documentazione da rendere accessibile presso musei, biblioteche, centri studi, ecc.

La legge regionale in esame prevede ad istituire il Comitato per la promozione ed il sostegno di iniziative per la Memoria dei giusti con il compito di valutare le iniziative che Regione intende patrocinare, promuovere o sostenere.

DELIBERA N. 177, DEL 10 GIUGNO 2008 / OGGETTO N. 3603

(Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2008, n. 651 - Prot. n. 13628)

Indirizzi di programmazione degli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. n. 26/2001 e L.R. n. 12/2003). Anno 2008.
Conferma dei criteri già approvati per il triennio 2005/2007 con delibera dell'Assemblea legislativa progr. n. 27/2005

DELIBERA N. 201, DEL 3 DICEMBRE 2008 / OGGETTO N. 4176

(Proposta della Giunta regionale in data 10 novembre 2008, n. 1843 - Prot. n. 28202)

Indirizzi triennali 2009-2011 per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. 8 agosto 2001, n. 26 - L.R. 30 giugno 2003, n. 12)

A seguito della delibera n. 177 del 10 giugno 2008, che prorogava, per l'anno 2008, gli indirizzi di programmazione degli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia, già approvati per il triennio 2005-2007, con la delibera n. 201 del 2008 si provvede ad approvare gli indirizzi triennali 2009-2011 per gli interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali, per le azioni di miglioramento della proposta educativa e per gli interventi di rilevanza regionale. Attraverso tali indirizzi si forniscono, sul piano programmatico, criteri generali volti a garantire un quadro unitario ed organico a sostegno della qualificazione e del miglioramento della proposta educativa, attraverso la previsione di interventi finalizzati alla promozione della qualità dell'offerta educativa delle scuole dell'infanzia, con particolare riferimento alla continuità e raccordo interistituzionale tra esse, i servizi educativi per la prima infanzia e la scuola primaria. L'attuazione di tali interventi viene subordinata alla realizzazione di progetti ed iniziative rivolte ai bambini delle scuole dell'infanzia compresi fra i 3 ed i 6 anni di età. In tal senso, si prevedono azioni volte alla dotazione di coordinatori pedagogici e si forniscono indicazioni per l'elabora-

zione dei programmi da parte delle amministrazioni provinciali. Queste ultime, infatti, dovranno perseguire tra i vari obiettivi: l'integrazione dei bambini con deficit, l'educazione interculturale ed il coinvolgimento dei genitori nel progetto educativo. Per garantire l'efficacia degli interventi, si prevede l'impegno delle Province, a seguito di un'analisi sul proprio territorio, di definire il numero minimo di scuole che dovranno costituire le aggregazioni di scuole dell'infanzia (per particolari realtà territoriali, le aggregazioni potranno essere costituite anche da una sola scuola dell'infanzia, unitamente ad uno o più servizi educativi o a scuola di diverso grado). Saranno le Province ad assegnare le risorse per il perseguimento degli obiettivi prefissati; mentre la Giunta regionale, annualmente, approverà la ripartizione dei fondi a favore delle amministrazioni provinciali. Tale ripartizione avverrà sulla base del numero delle sezioni di scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per la prima infanzia aggregati alle scuole stesse, relativamente alla dotazione di coordinatori pedagogici, alla qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali ed al miglioramento complessivo delle scuole dell'infanzia paritarie private.

DELIBERA N. 178, DEL 10 GIUGNO 2008 / OGGETTO N. 3605

(Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2008, n. 65) - Prot. n. 136290

Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Anno 2008.

Conferma dei criteri già approvati per il triennio 2005-2007 con deliberazione assembleare progr. n. 20/2005

DELIBERA N. 202, DEL 3 DICEMBRE 2008 / OGGETTO N. 4177

(Proposta della Giunta regionale in data 10 novembre 2008, n. 1844 - Prot. n. 28204)

Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni.

Triennio 2009-2011 / L. R. 10 gennaio 2000, n. 1

DELIBERE

Se con la prima delibera non si fa che ri-confermare per il 2008 gli indirizzi relativi al triennio 2005-2007, con la seconda si approva la programmazione degli interventi per il triennio 2009-2011, facendola coincidere con la pianificazione sociale dei Piani di zona per la salute e il benessere sociale, al fine di facilitare una progettazione integrata tra servizi sociali e sanitari e servizi educativi, in risposta alle esigenze dei diversi ambiti distrettuali. Nella seconda delibera troviamo confermati gli indirizzi contenuti in quella precedente.

La Regione intende incentivare l'offerta quantitativa e qualitativa dei servizi per l'infanzia, al fine di rispondere alla domanda sociale crescente (riduzione liste di attesa) e di superare gli squilibri territoriali esistenti, avendo ben presente l'obiettivo che si è dato il Consiglio Europeo di Barcellona del 2002 e cioè che gli Stati membri si dotino di servizi per la prima infanzia tali da raggiungere, nel 2010, almeno il 33% dei bambini in età.

Come prevede la normativa di settore, contenuta principalmente nella legge regionale n. 1/2000, l'Assemblea, su proposta della Giunta, approva ogni tre anni il programma regionale dei servizi per la prima infanzia con il quale si definiscono:

- a) le linee di indirizzo ed i criteri di programmazione e ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, nonché per la realizzazione dei servizi sperimentali;
- b) le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione degli operatori;
- c) le linee di indirizzo per la realizzazione di progetti di ricerca, di formazione dei coordinatori pedagogici, di documentazione, monitoraggio, verifica e valutazione della qualità dei servizi.

Il provvedimento in esame prevede che la Giunta adotti la delibera di programmazione annuale per i finanziamenti in conto capitale, ed approvi gli atti programmatori delle Province, nonché il riparto dei fondi a favore delle stesse, anche per le spese correnti. Inoltre, sempre con successivi atti di Giunta, vanno realizzati progetti di ricerca, formazione dei coordinatori pedagogici, verifica e valutazione dei servizi. Infine, per le c.d. "sezioni primavera", vista l'incertezza dei finanziamenti statali, la Giunta di anno in anno fissa le modalità necessarie per la definizione dei relativi piani territoriali.

Le Province, invece, Nel rispetto delle linee d'indirizzo regionali di cui sopra e sulla base delle proposte formulate dai Comuni, approvano i programmi recanti i diversi interventi e indicano i beneficiari dei contributi regionali: ovvero, a) i Comuni e, sentito il Comune interessato, altri gestori pubblici e privati per spese di investimento relative a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro, risanamento, ristrutturazione di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi; b) i soggetti gestori, singoli o associati, di cui all'art. 5 lett. a, b, c, d della L. R. n. 1/2000 (per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali). La delibera in esame sottolinea che, sulla base dell'art. 14, co. 1, lett. f della L. R. n. 6/04, vanno adottati criteri preferenziali per gli interventi posti in essere dalle Unioni di Comuni, dalle Comunità Montane e dalle Associazioni intercomunali.

In conclusione, le azioni già avviate nei precedenti anni e confermate nelle linee d'indirizzo contenute in questa delibera sono rivolte ai seguenti obiettivi.

- 1) Estensione dell'offerta educativa per i bambini in età 0-3 anni, attraverso fondi in conto capitale per acquisire nuove strutture o migliorare quelle già esistenti. Per ragioni di riequilibrio dell'offerta sul territorio, va data priorità agli interventi da

realizzare nei Comuni dove sono più folte le liste d'attesa e in quelli privi di servizi educativi per la prima infanzia. Come per gli anni precedenti, i fondi sono ripartiti dando una stessa quota ad ogni Provincia e suddividendo le restanti sulla base del numero delle domande rimaste inevase per carenza di posti, dell'utenza potenziale rappresentata dai bambini di età 0-2 anni residenti in ogni Provincia, e dell'indice di copertura dei servizi sulle classi di età 0-2 anni (rapporto tra utenza potenziale provinciale e bambini iscritti).

- 2) Consolidamento dei servizi educativi funzionanti, attraverso il sostegno alle spese di gestione a carico dei soggetti gestori degli stessi. Per accedere ai finanziamenti, come già previsto in precedenza, devono sussistere requisiti minimi di funzionamento (calendario minimo di 8 mesi, apertura di minimo 6 ore settimanali, periodicità di apertura di almeno 2 volte a settimana).
- 3) Qualificazione dei servizi attraverso il sostegno al coordinamento pedagogico sovra comunale o zonale, ai coordinatori pedagogici provinciali e ai progetti di formazione permanente degli operatori.
- 4) Realizzazione di servizi sperimentali, il cui accertamento passa dal livello regionale a quello provinciale, tranne che per i casi di particolare complessità.
- 5) Sostegno alle Commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 23 della L. R. n. 1/2000.

DELIBERA N. 182, DEL 22 LUGLIO 2008 / OGGETTO N. 3741

(Proposta della Giunta regionale in data 11 giugno 2008, n. 880)

Programma per il finanziamento di opere urgenti di edilizia scolastica ai sensi della L.R. 39/80 agli enti assegnatari del 1° programma stralcio del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici (art. 80, comma 21, legge 21 dicembre 2002, n. 289)

La delibera in esame prevede un'integrazione finanziaria, attraverso l'assegnazione di finanziamenti regionali pari ad 1 milione e 231.890,30 euro, per interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici scolastici conte-

nuti nel primo programma stralcio del "Piano straordinario di messa in sicurezza di edifici scolastici".

La necessità di ulteriori risorse finanziarie ri-

DELIBERE

spetto a quelle già assegnate, espressa dai Comuni competenti alla realizzazione degli interventi già ammessi a finanziamento, deriva dall'esigenza di una completa realizzazione dei progetti esecutivi delle opere, in conseguenza delle particolari condizioni di vulnerabilità strutturale degli edifici.

Tali finanziamenti sono destinati a 18 istituti scolastici, di cui 13 nella provincia di Reg-

gio Emilia così suddivisi: due nel Comune di Viano, due nel Comune di Busana, uno nel comune di Collagna, due nel comune di Ramiseto, due nel comune di Toano, uno nel Comune di Vetto e tre nel Comune di villa. Nella provincia di Forlì- Cesena i comuni coinvolti sono Civitella di Romagna e Modigliara. Infine, l'ultima provincia interessata è Ravenna, in particolare il comune di Casola Valsenio.

DELIBERA N. 183, DEL 22 LUGLIO 2008 / OGGETTO N. 3810

(Proposta della Giunta regionale in data 7 luglio 2008, n. 1029 - Prot. n. 17278)

Approvazione degli indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e organizzazione della rete scolastica, ex L.R. 12/2003
Anni scolastici 2009/10 - 2010/11 - 2011/12

DELIBERE

Il provvedimento stabilisce, relativamente al triennio 2009-2012, gli indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e l'organizzazione della rete scolastica. Sotto quest'ultimo profilo, si innesta la riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti (CTP) nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA). La delibera fornisce indirizzi rivolti ai Comuni ed alle Province. Rispetto ai primi, si provvede a confermare l'indirizzo a favore della diffusione del modello organizzativo verticale, relativo agli Istituti comprensivi statali, composti da scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, al fine di garantire alcuni aspetti fondamentali per la qualità dell'offerta di istruzione, cioè la continuità didattica, l'integrazione fra le professionalità dei docenti dei diversi gradi, la realizzazione di economie di scala nell'impiego di risorse umane, finanziarie e strutturali, una maggiore razionalità nella distribuzione territoriale dell'esistente offerta di istruzione. Si prevede che, per garantire un miglioramento della qualità del servizio educativo e salvaguardarne la fruizione in aree disagiate nei collegamenti o a rischio di spopolamento, i Comuni dovranno promuovere forme innovative di erogazione dei servizi scolastici e procedere ad eliminare le pluriclassi nelle scuole elementari e medie

o ad accorpate i plessi di scuole elementari e medie di piccole dimensioni. Per le Province, invece, si prevede l'impegno di armonizzare e razionalizzare gli indirizzi di studio delle superiori, con particolare attenzione agli istituti tecnici e professionali. Nell'attuazione di tale indirizzo, si prevede la possibilità, per le Province, di eliminare gli indirizzi obsoleti o non più rispondenti alle richieste delle famiglie e del territorio, con eventuale introduzione di nuovi indirizzi di studio rispondenti alle nuove esigenze.

DELIBERA N. 187, DEL 23 SETTEMBRE 2008 / OGGETTO N. 3830

(Proposta della Giunta regionale in data 7 luglio 2008, n. 1049 - Prot. n. 21052)

L.R. n. 13 del 25 febbraio 2000. Programma regionale per l'impiantistica sportiva e per gli spazi destinati alle attività motorio-sportive. Obiettivi, azioni prioritarie, modalità di attuazione e procedure per il triennio 2008-2010

La delibera, avente ad oggetto il programma regionale per il triennio 2008-2010, relativo agli impianti sportivi ed agli spazi destinati alle attività motorio-sportive, provvede a fissare gli obiettivi e le azioni prioritarie che devono essere perseguiti, in attuazione della L.R. 13/2000 recante "Norme in materia di sport". In particolare, gli obiettivi riguardano: a) l'accessibilità, la fruibilità ed il mantenimento di una buona efficienza degli impianti sportivi e degli spazi destinati alle attività motorio-sportive; b) il potenziamento delle strutture sportive in aree esterne destinate all'esercizio della pratica sportiva e fisico-motoria in ambiente naturale. Allo scopo di garantire l'attuazione di tali obiettivi, vengono definite 2 azioni prioritarie da finanziare. La prima, riguarda il recupero funzionale, cioè il miglioramento degli impianti esistenti, garantendo idonei livelli di sicurezza, accessibilità e fruibilità, attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche degli impianti e l'adeguamento di questi alle norme igienico-sanitarie. La seconda, invece, prevede la realizzazione di spazi attrezzati per le attività fisico-motorie in aree esterne. Per l'anno 2008, si prevede lo stanziamento di risorse finanziarie pari a 1,1 milioni di euro e, al fine di garantirne

un utilizzo produttivo, vengono definiti i criteri di spesa cui dovranno attenersi le Province nell'elaborazione dei Programmi provinciali. Ai fini della determinazione del contributo regionale, si prevede che la spesa massima ammissibile non possa superare i 200.000 euro. Inoltre, per assicurare un trattamento equo nei confronti dei soggetti beneficiari, si stabilisce che i contributi regionali devono essere assegnati in base ad una percentuale variabile a seconda delle azioni prioritarie perseguite (da un minimo del 30% ad un massimo del 40% della spesa ammessa a contributo, per le azioni di recupero funzionale; da un minimo del 30% ad un massimo del 50% per le azioni volte alla realizzazione di spazi attrezzati all'aria aperta). Alle Province spetta l'elaborazione dei Programmi provinciali e la definizione delle priorità relative ai progetti ammissibili a contributo. A riguardo, vengono definite linee d'indirizzo volte a favorire, a titolo esemplificativo, le proposte con particolari caratteristiche innovative e qualitative sotto il profilo della sostenibilità ambientale o del risparmio energetico, i progetti relativi ad impianti inseriti in strutture scolastiche o quelli per i quali non sono stati assegnati contributi.

DELIBERE

DELIBERA N. 203, DEL 3 DICEMBRE 2008 / OGGETTO N. 4193

(Proposta della Giunta regionale in data 17 novembre 2008, n. 1914 - Prot. n. 28205)

Programma regionale in materia di spettacolo,
ai sensi della L.R. n. 13 del 5 luglio 1999, art. 5.
Obiettivi, azioni prioritarie e procedure per il triennio 2009-2011

La delibera, conformemente a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 recante "Norme in materia di spettacolo", provvede all'approvazione del programma regionale in materia di spettacolo, fissando gli obiettivi, le azioni prioritarie e le procedure per il triennio 2009-2011. In particolare, si prevede l'impegno politico e finanziario della Regione, attraverso un'azione orientata a diversi obiettivi (promozione delle attività di produzione e distribuzione di spettacoli di elevata qualità artistica e culturale; qualificazione e diversificazione del sistema e promozione di un maggiore coordinamento tra l'azione degli enti locali, dei soggetti a partecipazione regionale e dei soggetti privati e delle loro associazioni; organizzazione di rassegne e festival identificabili per originalità e valore artistico; ampliamento, formazione e diversificazione del pubblico; promozione delle attività svolte dai giovani e della fruizione dello spettacolo da parte delle nuove generazioni; promozione delle differenti forme di espressione artistica contemporanea, ecc.), con riferimento sia

alle attività di spettacolo complessivamente intese, sia a specifici settori quali attività teatrali, musica, danza, cinema e audiovisivi. Inoltre, il provvedimento prevede che, la Regione, nell'ambito degli obiettivi ed azioni prioritarie fissati, sostenga e valorizzi le attività di spettacolo attraverso specifici strumenti di negoziazione e cioè convenzioni con i soggetti pubblici e privati ed accordi con le Province. A riguardo, vengono stabiliti i requisiti di accesso, i criteri e le modalità di finanziamento. Infine, il programma prevede interventi per lo sviluppo e la qualificazione delle strutture al fine di: garantire una rete di sedi di spettacolo adeguatamente attrezzate in rapporto alle diverse attività; promuovere l'innovazione tecnologica volta a soddisfare le esigenze e la mobilità del pubblico, una migliore operatività delle sedi e una più alta qualità degli spettacoli; sostenere la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio storico e artistico dello spettacolo attraverso interventi di recupero e valorizzazione dei contenitori e incentivazione all'introduzione di tecnologie informatiche.

COMMISSIONE VI

LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2008, N. 8**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 "Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum"**

La legge regionale n. 8 del 2008 scaturisce dall'esigenza di adeguamento dell'ordinamento regionale al nuovo Statuto della Regione Emilia-Romagna (l.r. 31 marzo 2005, n. 13) sotto il profilo della partecipazione del cittadino ai processi decisionali dei pubblici poteri. Tale adeguamento ha avuto ad oggetto modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 recante "Testo Unico in materia di iniziativa popolare e referendum" relativamente agli istituti di partecipazione, cioè all'iniziativa legislativa popolare, al referendum abrogativo, al referendum consultivo, all'istruttoria pubblica.

Per quanto riguarda l'iniziativa legislativa popolare, in attuazione dell'art. 18 dello Statuto, si è previsto, in caso di iniziativa esercitata da parte di uno o più Consigli comunali, un aumento della corrispondente popolazione rappresentata (da 5.000 si passa a 50.000 abitanti). Inoltre il giudizio sull'ammissibilità della proposta d'iniziativa popolare e la delibera sulla sua validità, in precedenza spettanti rispettivamente alla Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare e all'Ufficio di Presidenza, sono stati attribuiti alla Consulta di garanzia statutaria. Infine, in attuazione dell'art. 18, comma 6, dello Statuto, si è prevista la possibilità, per i soggetti titolari del diritto d'iniziativa popolare (5.000 elettori, ciascun Consiglio provinciale, uno o più Consigli comunali che raggiungano almeno 50.000 abitanti), di sottoporre all'Assemblea una questione di rilevante interesse che, a differenza di quanto prescritto circa l'ammissibilità della proposta d'iniziativa legislativa, non risulta subordinata alla sussistenza di competenza regionale nella materia oggetto della relativa proposta.

Riguardo al referendum abrogativo di leggi, regolamenti o atti amministrativi di interesse generale, la legge n. 34 del 1999 è stata adeguata al nuovo art. 20 dello Statuto il quale amplia l'elenco degli atti non sottopo-

nibili a referendum, cioè lo Statuto, i regolamenti interni degli organi regionali, le norme che regolano il funzionamento di istituti ed organi di rilevanza costituzionale o statutaria, le leggi tributarie e di bilancio, le leggi elettorali, le leggi di attuazione ed esecuzione di normative comunitarie, le leggi di attuazione e ratifica di accordi internazionali ed i regolamenti attuativi delle suddette leggi. Inoltre, si è previsto che l'abrogazione di leggi comporti anche l'abrogazione delle norme regolamentari ad esse collegate. La Consulta di garanzia statutaria assume un ruolo centrale anche rispetto alla vicenda referendaria pronunciandosi sull'ammissibilità e validità delle richieste di referendum nonchè sulla procedibilità definitiva di quest'ultimo. Resta ferma la competenza del Presidente della Giunta in merito alla indizione del referendum.

La disciplina del referendum consultivo, in attuazione dell'art. 21 dello Statuto, prevede un elenco tassativo dei soggetti legittimati alla proposta referendaria (80.000 iscritti nell'anagrafe della popolazione residente dei Comuni della Regione, purchè maggiorrenni, compresi gli iscritti privi di cittadinanza italiana se residenti regolarmente e continuamente da almeno due anni in Comuni dell'Emilia-Romagna; 10 Consigli comunali che rappresentino almeno 1/5 degli abitanti della Regione; 4 Consigli provinciali) e precisa che, ove ne sussistano i presupposti, l'Assemblea delibera (non più "può deliberare") l'indizione del referendum per l'espressione di una valutazione della comunità regionale, su materie o leggi di competenza della Regione. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo oggetti già sottoposti a referendum abrogativo nel corso della stessa legislatura e comunque entro i due anni precedenti; mentre possono essere proposti referendum consultivi su materie o leggi di competenza regionale non escluse dalle procedure di referendum abrogativo. Il giu-

dizio di ammissibilità sul quesito referendario spetta alla Consulta di garanzia statutaria cui compete anche pronunciarsi sulla regolarità della proposta.

Infine, viene inserito il nuovo Titolo V-bis relativo all'istruttoria pubblica allo scopo di includere maggiormente la società civile nei processi decisionali politico-normativi. L'istruttoria può essere esperita nei confronti di procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, regolarmente presentati o formalizzati, di competenza sia dell'Assemblea che della Giunta. La richiesta di istruttoria pubblica può essere avanzata da chi abbia compiuto il sedicesimo anno di età tra i cittadini italiani residenti in un Comune dell'Emilia-Romagna e, in quanto regolarmente e continuativamente residenti da almeno un anno in Comuni dell'Emilia-Romagna, gli stranieri e gli

apolidi nonché le persone che - al di fuori dei casi precedenti- esercitano nel territorio regionale, da almeno un anno, la propria attività di lavoro o studio. La richiesta di istruttoria deve essere presentata, da un comitato promotore, composto da almeno 20 elettori, il quale, entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta, dovrà raccogliere le 5.000 firme necessarie ai sensi dello Statuto. In seguito al deposito di tali firme presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, il Direttore generale dell'Assemblea ne verifica la regolarità e trasmette la richiesta al Presidente dell'Assemblea. Entro 60 giorni dal deposito, l'Assemblea può indire l'istruttoria di cui, il responsabile del procedimento, con mezzi idonei, dà avviso alla popolazione. Entro 30 giorni, ma non prima di 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, deve tenersi l'istruttoria che dovrà concludersi, salvo motivate deroghe, nei successivi 30 giorni.

LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 16

Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali.

Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale

La Legge regionale n. 16/2008, dà attuazione agli artt. 12, 13 e 25 dello Statuto, facendo seguito alla riforma costituzionale del titolo V ed alle leggi di procedura statali (legge 131/2003 e Legge 11/2005) cui l'art. 117 della Costituzione rimanda.

L'art. 117 della Costituzione, come riformato nel 2001, afferma espressamente il diritto e dovere delle Regioni e Province autonome italiane di partecipare sia alla formazione degli atti normativi comunitari che alla loro successiva attuazione, nelle materie che sono assegnate dalla stessa Costituzione alla competenza regionale.

Lo Stato ha poi dato attuazione a questa parte della riforma con apposite norme di procedura - la legge 11/2005 e la legge 131/2005, art. 5 - che devono essere rispettate da cia-

scuna Regione nel delineare, all'interno dei rispettivi ordinamenti, le proprie procedure.

Una caratteristica delle norme di procedura statali è la valorizzazione del ruolo parlamentare, elemento che caratterizza anche lo Statuto regionale dell'Emilia - Romagna che, all'articolo 12, nel prevedere espressamente la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione degli atti comunitari, rimanda in più punti alla legge regionale anche per le modalità di coinvolgimento dell'Assemblea legislativa nel processo decisionale, sia di formazione che di attuazione delle norme comunitarie, ricordando in particolare il diritto all'informazione, sia preventiva che successiva.

Come per la partecipazione alla formazione ed attuazione del diritto comunitario, impor-

tanti sviluppi relativi all'esercizio di attività regionali di rilievo internazionale sono derivati dalla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, la quale ha sancito l'esistenza di un vero e proprio potere estero regionale. Ciò è avvenuto, in particolare, tramite l'espressa previsione, contenuta nell'articolo 117, comma 9, della Costituzione, della possibilità per le Regioni di concludere accordi con altri Stati ed intese con enti interni ad altro Stato. È inoltre previsto che le Regioni provvedano, nelle materie di loro competenza, all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali dello Stato. La legge 131/2003 ha provveduto poi a specificare quanto previsto dal testo novellato della Costituzione, definendo una serie di obblighi procedurali volti a stabilire le modalità concrete di conclusione degli accordi e delle intese e quelle relative all'attuazione ed esecuzione degli accordi conclusi dallo Stato, anche alla luce del necessario coordinamento che deve sussistere tra l'azione regionale e le scelte e gli indirizzi di politica estera dello Stato (articolo 6).

Di seguito, in sintesi, sono individuati gli aspetti principali della legge regionale in esame.

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AL PROCESSO DECISIONALE COMUNITARIO

1. Il rapporto Giunta-Assemblea

Tra gli aspetti più importanti e innovativi della legge regionale, un apposito articolo (articolo 4) è dedicato al rapporto Giunta-Assemblea e dà attuazione specifica all'art. 12 dello Statuto in riferimento al diritto di informazione preventiva e successiva dell'Assemblea.

Il diritto di informazione previsto dallo Statuto è declinato in riferimento a singoli momenti del processo decisionale ascendente e discendente, ed è poi ulteriormente specificato nell'articolato.

L'informazione sarà assicurata in via informatica, con modalità attuative che saranno individuate d'intesa tra Giunta e Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

2. La sessione comunitaria

Il cuore della partecipazione regionale

alla formazione e attuazione del diritto comunitario è rappresentato dalla sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa (articolo 5).

Si tratta del momento principale della valutazione di ciò che è stato fatto dalla Regione nell'anno precedente per l'adeguamento agli obblighi comunitari (fase discendente) e, insieme, della riflessione proiettata al futuro, in riferimento agli atti e alle proposte che saranno presentati dalla Commissione europea nelle materie di competenza regionale (fase ascendente).

La sessione comunitaria consentirà dunque all'Assemblea l'esame della relazione della Giunta sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario e, contestualmente, del programma legislativo annuale della Commissione europea, concludendosi con l'eventuale approvazione di un apposito atto di indirizzo.

L'art. 38 del Regolamento interno è la norma di riferimento per la procedura applicabile presso l'Assemblea legislativa.

3. La fase ascendente

Successivamente, la partecipazione regionale alla fase ascendente del diritto comunitario potrà proseguire poi con l'invio di osservazioni su singoli atti e proposte comunitari (art. 6), da parte dell'Assemblea o da parte della Giunta, in applicazione delle procedure previste dalla Legge 11/2005.

Un apposito articolo è poi dedicato al controllo del rispetto del principio di sussidiarietà (articolo 7) nelle proposte e atti europei che riguardino materie di competenza regionale. L'art. 7 individua il ruolo dell'Assemblea legislativa, tanto nelle sedi di cooperazione interistituzionale (attualmente, ad esempio, con il Comitato delle Regioni e, nell'eventualità, anche in cooperazione con il Parlamento nazionale), quanto nei rapporti con la Giunta, alla quale sono comunicati gli esiti anche ai fini della posizione regionale sulla proposta, da assumersi nelle sedi individuate dalle leggi di procedura.

Anche in questo caso, l'art. 38 del Regolamento interno è la norma di riferimento per la procedura applicabile presso l'Assemblea legislativa.

4. La fase discendente e la legge comunitaria regionale

Nella stessa sessione comunitaria, che si svolgerà entro il mese di aprile di ogni anno e secondo le procedure individuate dall'articolo 38 del nuovo regolamento interno, l'Assemblea potrà anche prendere in esame il progetto di legge comunitaria regionale, predisposto dalla Giunta ai sensi dell'articolo 8.

L'art. 8 fornisce una definizione di legge comunitaria regionale.

Si fa salva poi la possibilità che l'attuazione degli obblighi comunitari possa avvenire anche con specifiche misure di attuazione, al di fuori della legge comunitaria regionale.

ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE

1. Completamento dello "strumentario" a disposizione della Regione per l'esercizio di attività di rilievo internazionale

La legge regionale integra, sulla base della novella costituzionale del 2001 e delle leggi statali di attuazione, gli strumenti per l'esercizio delle attività internazionali della Regione già previsti in leggi regionali pre-

cedenti (in particolare, nella legge regionale 24 marzo 2004, n. 6, legge "Vandelli"), precisando, in particolare, le modalità di conclusione di intese ed accordi di rilievo internazionale e di esecuzione ed attuazione degli accordi conclusi dallo Stato e disciplinando altresì i rapporti che devono sussistere al riguardo tra Giunta ed Assemblea legislativa al fine di garantire a quest'ultima la più ampia informazione e partecipazione.

2. Previsione di sessioni internazionali

Tra gli strumenti maggiormente innovativi introdotti dalla legge per garantire all'Assemblea legislativa l'informazione e la partecipazione necessaria sulle attività di rilievo internazionale figura - all'articolo 20 - la previsione di un'apposita sessione sulle relazioni internazionali, nella quale valutare le attività svolte in base alla programmazione pluriennale e le future linee di sviluppo.

RAPPORTI INTERREGIONALI

1. Rapporti interregionali

Anche la disposizione relativa alla procedura di conclusione delle intese interregionali persegue l'obiettivo principale, comune a tutte le parti di questa legge, di garantire all'Assemblea legislativa un'informazione preventiva e successiva ed un'ampia partecipazione alla conclusione delle intese.

©Assemblea legislativa della Regione Emilia-RomagnaGrafica

Stampa

Roberta Gravano

Centro grafico dell'Assemblea legislativa

Stampa

Centro stampa della Regione Emilia-Romagna

finito di stampare nel mese di luglio 2009

